



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 642

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 25 ottobre 2016

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* (\*)

### Commissioni riunite

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)</i> . . . . .	Pag. 4
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 4

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag. 6
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 7

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 10
---------------------------	------

4<sup>a</sup> - Difesa:

<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i> . . . . .	» 23
---	------

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 24
---------------------------	------

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 34
---------------------------	------

7<sup>a</sup> - Istruzione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 289)</i> . . . . .	» 42
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 42

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 642° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 ottobre 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	131
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	136
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	138
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	143
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 202)</i> . . . . .	»	156
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i> . . . . .	»	157

### Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	158

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	165
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	166
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	168
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	170
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	171

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	172
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione Moby Prince verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 642° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 ottobre 2016.

## **COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA  
DIGITALE)*

**Plenaria**

**16<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI  
LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'E-  
CONOMIA DIGITALE)*

Il PRESIDENTE dà conto degli esiti della riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, che si è appena con-

clusa. In tale riunione si è convenuto di svolgere le relazioni introduttive sul disegno di legge in titolo in una seduta che sarà convocata per la prossima settimana.

In vista del possibile svolgimento di un ciclo di audizioni informali, i Gruppi parlamentari sono statati sollecitati a far pervenire eventuali proposte.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Sottocommissione per i pareri****168<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (n. 347)**

(Osservazioni alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**(2568) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2236) Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2263) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2535) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliviero ed altri

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**Plenaria**

**432<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(1261-B) Elena FERRARA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Nel definire le finalità dell'intervento legislativo, l'articolo 1 introduce la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo, oltre che del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori – sia autori che vittime di illeciti – privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

Il medesimo articolo reca una puntuale definizione dei fenomeni: il bullismo è l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime, allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia, isolamento o emarginazione. Sono manifestazioni di bullismo gli atti vessatori, le pressioni e violenze fisiche e psicologiche, l'istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese e derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, opinione politica, disabilità o altre condizioni personali o sociali della vittima. Per cyberbullismo si intende qualunque comportamento o atto rientrando fra i predetti e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

Anche la procedura tesa a tutelare la dignità della vittima di cyberbullismo, di cui all'articolo 2 del provvedimento, è stata oggetto di modifiche sostanziali. Nella versione originaria il minore ultraquattordicenne che avesse subito atti di cyberbullismo (o un soggetto esercente responsabilità sullo stesso) poteva adire il titolare del trattamento o il gestore del sito *Internet*, al fine di ottenere l'oscuramento o la rimozione dei propri dati personali diffusi nella rete. Nella versione approvata dalla Camera dei deputati si prevede, invece, la possibilità per chiunque, anche minore di età, sia vittima di cyberbullismo, nonché per il genitore del minore (o per chi ne eserciti le funzioni), di chiedere ai gestori dei siti *Internet* o dei *social media* la rimozione o l'oscuramento dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Specifici obblighi sono posti in capo ai gestori dei siti, che devono dotarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati; analoghi obblighi riguardano la comunicazione di tali procedure sulla *home page* degli stessi siti.



All'articolo 3, che dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, la Camera dei deputati ha introdotto il coinvolgimento di associazioni attive nel contrasto del cyberbullismo e di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche. Ha disposto, inoltre, che alla Presidenza del Consiglio sia affidato il compito di attivare, sui principali *media*, campagne informative periodiche di prevenzione e sensibilizzazione su tali fenomeni. Obblighi di relazione annuale alle Camere sulle attività svolte dal citato tavolo tecnico sono, infine, attribuiti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 4 è dedicato alle scuole. In particolare, nel prevedere l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, la Camera dei deputati ha incluso la possibilità di avvalersi della collaborazione della polizia postale, nonché l'obbligo di aggiornare tali linee con cadenza biennale.

È stata introdotta, inoltre, la figura del docente con funzioni di referente, che potrà coordinare le diverse iniziative di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la polizia postale e le associazioni giovanili presenti sul territorio.

Con il nuovo comma 6, si è aggiunta la previsione di progetti di sostegno dei minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, nonché di iniziative rieducative – anche attraverso attività riparatorie o di utilità sociale – dei minori autori degli atti, adottati dai servizi sociali territoriali.

L'articolo 5, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, affida al dirigente scolastico il compito di informare le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

È previsto, inoltre, l'aggiornamento degli attuali regolamenti scolastici con i necessari riferimenti a bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari.

Infine, con l'articolo 8, aggiunto dalla Camera dei deputati, è rafforzata l'attuale aggravante per gli atti persecutori *online*. La modifica apportata all'articolo 612-*bis* del codice penale comporta per lo *stalking* informatico o telematico la reclusione da 1 a 6 anni; analoga pena è prevista se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, di immagini o informazioni private carpite con l'inganno o con minacce, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. Attraverso una novella all'articolo 240 del codice penale, si prevede la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione del reato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria****341<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BUCCARELLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i disegni di legge recanti modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione (Atti Senato 2291 e 2370) contengono importanti misure contro la corruzione. Ritiene quindi necessario sollecitare la presidenza a disporre la chiusura della discussione generale al fine di poter concludere in tempi brevi l'*iter legis*. Allo stesso tempo ritiene opportuna la prosecuzione della votazione degli emendamenti sui disegni di legge 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge n. 1012 sulle camere arbitrali dell'Avvocatura. Più in generale chiede al rappresentante del Governo se abbia ancora senso l'esame dei disegni di legge in Commissione considerato che – da quanto è stato pubblicato dalle agenzie di stampa e non smentito da nessun membro dell'esecutivo – il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha riferito che il Governo intende estendere la proroga dell'età pensionabile dei magistrati a 72 anni, in contraddizione con quanto è previsto all'articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 2016, sul cui disegno di legge di conversione è stata posta la questione di fiducia in Senato non più tardi di una settimana fa.

Dopo che il presidente BUCCARELLA (*M5S*) si è dichiarato favorevole a concludere quanto prima la discussione generale sui disegni di legge n. 2291 e n. 2370 ed a proporre al presidente D'Ascola di fissare immediatamente il termine per la presentazione degli emendamenti, il senatore CUCCA (*PD*) ribadisce l'esigenza già espressa di valutare la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge testé indicati.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) rileva che l'abbassamento dei limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati da 75 a 70 anni – a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, disposta dall'articolo 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, n. 114 – ha determinato numerosi problemi applicativi in assenza di una disciplina transitoria. Intervenire in questa materia in maniera così rapsodica ed asistemica comporta inevitabili risvolti negativi sulle carriere dei magistrati su cui è mancata una riflessione da parte dell'esecutivo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) evidenzia criticamente gravi squilibri nello stato giuridico e nel trattamento economico della carriera dei magistrati rispetto a quella degli insegnanti, rilevando come l'assetto normativo vigente privilegi palesemente i primi rispetto ai secondi, della qual cosa si ha poi come un riflesso nella diversa incidenza nel dibattito pubblico delle prese di posizione delle due categorie.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

**(1765) MANCONI. – Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno**

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) prende la parola per sottolineare l'esigenza di assicurare un equo e ragionevole bilanciamento tra il diritto del figlio ad accedere alle informazioni sull'identità dei propri genitori ed il diritto della madre alla segretezza della propria identità.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), esprimendo adesione con quanto testé osservato dal senatore Giovanardi, ritiene altresì essenziale che un'eventuale previsione in tal senso mantenga una facoltà di scelta

in capo alla madre biologica nell'accettare o meno di addivenire alla richiesta del figlio.

Dopo che la senatrice CAPACCHIONE (PD) è brevemente intervenuta per sottolineare che già oggi è prevista una possibilità di accesso a tali informazioni a tutela della salute del figlio dal rischio di trasmissione di malattie genetiche, interviene il senatore PALMA (FI-PdL XVII) per sottolineare l'esigenza di un ulteriore approfondimento, anche con riferimento alle conseguenze sotto il profilo dei diritti successori derivanti dall'eventuale consenso prestato dalla madre biologica alla richiesta da parte del figlio di aver accesso alle informazioni sull'identità dei propri genitori biologici.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il senatore LO GIUDICE (PD) comunica che la predisposizione di un nuovo testo base in materia di disposizioni sul cognome di figli (Atto Senato 1628 e connessi) è quasi ultimata.

Il presidente BUCCARELLA (M5S) auspica che nel prossimo Ufficio di Presidenza venga definita una più razionale programmazione dei lavori della Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* dei disegni di legge sui quali può ritenersi ormai conclusa la discussione generale.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (n. 344)**  
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere *a*) e *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice CIRINNÀ (PD) illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha delegato il Governo all'adozione – entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore – di uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso volti all'adeguamento alle previsioni della citata legge 76 delle vigenti disposizioni in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (lettera *a*)). L'Atto del Governo n. 344 costituisce attuazione della citata delega, nonché di quella affidata dalla stessa disposizione (lettera *c*)) per apportare le modifiche

e integrazioni necessarie al coordinamento con il nuovo istituto del quadro normativo primario e regolamentare. Sotto questo profilo, viene adeguato l'ordinamento di stato civile con previsioni relative alle modalità di costituzione, di scioglimento dell'unione e con modifiche di necessario coordinamento con il nuovo istituto.

Lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli. L'articolo 1 attua la delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera *a*) della legge 76, sia mediante l'integrazione del regolamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) – del quale si precisa l'applicazione di numerose disposizioni anche alle unioni civili – sia con l'accennata introduzione di un nuovo autonomo, capitolo VIII-*bis*, dedicato alla costituzione dell'unione civile.

Si interviene sia mediante l'integrazione del testo, che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione – con inserimento nel testo di apposito titolo – della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni, nonché l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Al comma 1 (lettere da *a*) ad *h*)) sono introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formati all'estero).

È successivamente integrato (lettera *i*)) l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e degli accordi di scioglimento dell'unione civile. In particolare è stata riscritta la lettera *f*) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili costituite ai sensi del nuovo articolo 70-*octies*, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi.

Le lettere da *l*) a *s*) modificano il capo IV adeguando le previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica). Si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Sono dunque modificati gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, per i doveri dell'ufficiale di stato civile

delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili. La lettera *r*) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica di sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma *I-bis*, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Infine, la lettera *s*) modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile.

Dopo l'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 è inserito un autonomo Titolo *VIII-bis*, sulla richiesta e costituzione dell'unione civile.

L'articolo *70-bis* riguarda la richiesta di costituzione dell'unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (articoli 50 e seguenti del regolamento).

La richiesta consta di una dichiarazione – che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata – il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve, in particolare, confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla legge n. 76 del 2016 (articolo 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, *mutatis mutandis*, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (articolo 1, comma 5 della legge n. 76 del 2016).

L'articolo *70-ter* stabilisce in 30 giorni dalla redazione del processo verbale in cui si dà atto della predetta richiesta il termine per le verifiche dell'assenza di impedimenti all'unione civile da parte dell'ufficiale dello stato civile. Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell'esito favorevole delle verifiche di cui all'articolo *70-bis*), le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile.

Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile. Decorsi inutilmente 180 giorni dal termine indicato (i citati 30 giorni) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell'unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.

L'articolo *70-quater* disciplina la costituzione dell'unione civile per delega, ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l'ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell'unione civile.

Diversamente che nel matrimonio, nella delega non è prevista l'indicazione dei motivi di necessità o convenienza della costituzione dell'unione civile in altro comune.

Gli articoli 70-*quinquies* e 70-*sexies* recano modifiche di coordinamento, introducendo, rispettivamente, la disciplina degli impedimenti e i casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*sexies* prevede dei casi particolari in cui le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l'autorità consolare quando la richiesta di costituire l'unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all'estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all'autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell'ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Il contenuto dell'articolo 70-*septies* (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 56 del regolamento; si tratta, infatti, dell'obbligo – una volta costituita l'unione civile – di registrazione nell'archivio informatico del comune, anche dei documenti prodotti con la richiesta di costituzione del vincolo (come quelli che dimostrino l'assenza di impedimenti).

Le modalità di costituzione dell'unione sono definite dall'articolo 70-*octies*. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è, quindi, previsto l'obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l'unione civile.

In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall'articolo 70-*octies* i contenuti dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016: le parti possono quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere (per la durata dell'unione civile) un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due *partner*; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La relatrice osserva che l'opzione relativa al cognome comune non determina la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. Come si evince dalla relazione governativa, tale scelta si spiega – in analogia con l'articolo 143-*bis* codice civile sul cognome della moglie – con la sola volontà di consentire l'uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare «il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario».

Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (articolo 1, comma 13, legge 76), l'articolo 70-*octies* prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.

L'ufficiale dello stato civile – ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti – dopo aver loro ricordato diritti e doveri conseguenti alla co-

stituzione del vincolo – procede all'iscrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti) nel registro delle unioni civili.

In attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, l'articolo 70-*octies* prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile.

Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all'ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, quest'ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all'iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Gli articoli 70-*novies* e 70-*decies* prevedono casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*undecies*, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.

Analogamente al matrimonio (articolo 60, decreto del Presidente della Repubblica) l'opposizione è proponibile fino alla costituzione dell'unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 70-*octies* (articolo 70-*duodecies*).

L'articolo 70-*quaterdecies* detta gli specifici contenuti dell'atto di costituzione dell'unione civile (che trova il suo equivalente nell'atto di matrimonio, articolo 64, regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della richiesta, dell'eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall'unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l'unione civile e, nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, del luogo di costituzione dell'unione e del motivo del trasferimento; dell'eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale. L'articolo 70-*quinqüesdecies* detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell'unione civile. In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).

L'articolo 2 – in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui dall'articolo 1, comma 28, lettera c) della legge 76 – introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili. L'articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-*bis* al Regio Decreto n. 1238 del 1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo articolo 134-*bis*, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli articoli 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939. L'articolo 134-*bis* regola le iscrizioni e trascrizioni nell'autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.

L'articolo 3 modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge n. 76 del 2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della



popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1989). Si tratta delle disposizioni sulla famiglia anagrafica, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.

L'articolo 4 prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. L'articolo 5 modifica il Codice della navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (articoli 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del decreto in esame.

L'articolo 6 estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di costituzione all'estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011. L'articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (n. 345)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *b*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice CIRINNÀ (*PD*) illustra l'atto del Governo n. 345, emanato anch'esso in attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera *b*), della legge 20 maggio 2016, n. 76. La delega di cui alla citata lettera *b*) del comma 28, relativa a «modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato» – ossia della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato – prevede «l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo».

Per quanto riguarda il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero la soluzione obbligata è quella per cui lo stesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana: indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti, la disciplina di tale unione va desunta dalla legge n. 76 del 2016.

Per quanto riguarda invece la regolamentazione dell'unione civile costituita all'estero da «coppie dello stesso sesso, sebbene *prima facie* l'in-

tenzione del legislatore delegante possa apparire volta a ricondurre tutte le unioni costituite all'estero (da italiani e stranieri) alla disciplina della legge n. 76 del 2016, lo schema in esame sembra proporre una soluzione più articolata secondo una lettura delle disposizioni di delega orientata ai principi costituzionali e sovranazionali, nel rispetto quindi degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea.

Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica l'operatività delle norme della legge n. 218 del 1995 e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia.

L'articolo 116, comma 1, del codice civile richiede, da parte dello straniero, la presentazione all'ufficiale di stato civile di «una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio». Nella prassi, la norma si è rivelata problematica nelle ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che, portate all'attenzione anche della Corte costituzionale (ordinanza 30 gennaio 2003, n. 14), sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare (11 settembre 2007, n. 46) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto – perché contraria all'ordine pubblico (articolo 16 legge 218 del 1995) – della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio.

Più analiticamente, il capo I dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in attuazione della delega legislativa di cui alla citata lettera *b*) del comma 28.

Lo schema prevede che, dopo l'articolo 32, sono inseriti nella legge n. 218 del 1995 altri articoli. L'articolo 32-*bis* (*Matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso*) prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. L'articolo 32-*ter* trova applicazione alle unioni civili costituite in Italia e a quelle costituite all'estero nei casi nei quali non si applica l'articolo 32-*quinqüies*.

L'articolo 32-*ter* stabilisce al comma 1, primo periodo, che «La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile». Si tratta della legge applicabile in via normale alla capacità e alle condizioni personali per costituire unione civile. Si fa riferimento nella rubrica all'unione civile tra persone *maggioresenni* dello stesso sesso

per maggiore chiarezza, anche se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente sottinteso dalle presenti disposizioni, le quali trattano dell'unione civile così come definita dalla legge italiana. Non si tratta quindi di richiamare particolari condizioni personali quali necessari requisiti di validità dell'unione ma, piuttosto, di indicare l'istituto di cui si tratta, che secondo la sua fisionomia legislativa riguarda persone maggiorenni dello stesso sesso.

Il comma 1 dell'articolo 32-*ter* stabilisce, al secondo periodo, che «Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana». Si tratta di una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia).

Il comma 1 dell'articolo 32-*ter* stabilisce, al terzo periodo, che «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono di applicazione necessaria». Il rinvio all'articolo 1, comma 4, della legge n. 76 sottolinea il carattere di norma di applicazione necessaria proprio della disciplina delle cause impeditive (tra le quali quelle desumibili dagli articoli 85, 86, 87 e 88 del codice civile), senza che tale previsione escluda la possibile operatività, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995, di altre norme di applicazione necessaria.

Il comma 2 dell'articolo 32-*ter* stabilisce, al primo periodo, che «Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti». Come si è detto, deve ritenersi contrario all'ordine pubblico (articolo 16 della legge n. 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere rifiutato per motivi religiosi o connessi all'orientamento sessuale.

L'articolo 32-*quater* delimita l'ambito della giurisdizione italiana in ordine a tutte le azioni in materia di nullità, annullamento e scioglimento delle unioni civili, ponendosi in un rapporto di complementarità (ed integrazione) rispetto agli articoli 3 e 9 della medesima legge n. 218/95. Quindi rinvia al diritto internazionale privato dell'Unione europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il regolamento (UE) n. 1259 del 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

L'articolo 32-*quinquies* introduce la disciplina corrispondente alla *ratio* anti-elusiva che la delega sottintende.

Il capo II, che comprende gli articoli 2 e 3, contiene le disposizioni finali in tema di clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice CIRINNÀ (*PD*) illustra l'atto del Governo n. 346 recante disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, dettata dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà).

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli. L'articolo 1 interviene sul codice penale: prevedendo in via generale che la parte dell'unione civile sia considerata «prossimo congiunto» agli effetti penali; equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l'unione civile al rapporto di coniugio; prevedendo la non punibilità della parte dell'unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall'articolo 649 del codice penale in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.

Più nel dettaglio la lettera *a*) del comma 1, modificando il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale, inserisce nella definizione di «prossimo congiunto» anche il riferimento alla «parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso».

L'articolo 307 del codice penale, nel prevedere – con riguardo al reato di «assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata»- quale causa di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare «prossimi congiunti». La dizione «prossimo congiunto» ricorre nel codice penale fra le altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale); procurata evasione (articolo 386 del codice penale); procurata inosservanza di pena (articolo 390 del codice penale); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (articolo 391 del codice penale); assistenza agli associati (articolo 418 del codice penale) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (articolo 36 del codice penale); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (articolo 90 del codice penale); alla nomina del difensore di fiducia (articolo 96 del codice penale); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (articolo 199 del codice penale); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (articolo 632 del codice penale).

Tale equiparazione risulta peraltro trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la direttiva 2015/849/UE (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione rilevante ai fini penali – di «familiari» che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto parama-

trimoniales analogo a quello derivante dall'unione civile («persona equiparata al coniuge»).

L'articolo 1 dello schema, poi, alla lettera *b*), introduce, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, l'articolo 574-ter, rubricato «Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale».

Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine «matrimonio» si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).

Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, «oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 del codice penale», non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante.

La lettera *c*), infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.

Il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.

La relatrice ricorda che in sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale - ritenute tutte infondate - (Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07.2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302) - con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (Sentenza n. 223 del 2015) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una «molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare».

Nonostante i rilievi formulati dal Giudice delle leggi, il legislatore delegato, proprio in ragione del rispetto del principio della «necessità di coordinamento con la legge n. 76» ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 del codice penale di mero coordinamento.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 199 del codice penale, in materia di testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato. La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti veri-

ificatesi o appresi durante la convivenza, per «chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera a)); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera b)) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera c))».

Come si precisa nella relazione illustrativa, il legislatore delegato ha ritenuto di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 del codice penale, non intervenendo invece sulla disciplina delle incompatibilità. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (articolo 36 del codice penale) e incompatibilità (articolo 35 del codice penale) anche al partner dell'unione civile *same-sex* possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 (vedi *supra*).

L'articolo 3 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi dell'articolo 4 il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), preannunciando di intervenire in discussione generale, nella prossima seduta, esprime disappunto sulla portata normativa della legge n. 76 del 2016, che in sede di prima applicazione, ha creato numerosi problemi.

Dopo una richiesta di chiarimento del presidente BUCCARELLA, intervengono brevemente la relatrice e il senatore LO GIUDICE (*PD*).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

### **Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1935**

#### **Riunione n. 1**

*Relatore: LATORRE (PD)*

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,25*

*(1935) Deputato SCANU ed altri. – Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Elaborazione di una proposta di testo base)*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria****648<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente TONINI ricorda che da parte di alcuni Gruppi è venuta la richiesta di svolgere qualche audizione in ordine all'esame del disegno di legge n 2567 concernente gli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso. Tali audizioni, di carattere informale, si svolgeranno nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che sarà all'uopo convocato. Sono stati a questo riguardo contattati il Commissario straordinario per il sisma e i quattro vice commissari, il presidente dell'Anac e l'Anci che parteciperà a tali audizioni con una rappresentanza dei sindaci del territori colpiti dal sisma. Fa inoltre presente che sono arrivate anche molte richieste delle parti sociali e alcune molto specifiche da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Ritiene tuttavia che tali soggetti, data la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, possano far pervenire ove lo ritenessero opportuno delle memorie che saranno messe a disposizione dei membri della Commissione.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede che sia audito anche il Capo del Dipartimento della Protezione civile e se possibile i soprintendenti delle quattro regioni colpite dal terremoto.



Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di integrare il calendario delle audizioni con tali soggetti. Informa infine che dopo le audizioni sarà stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento dà esecuzione pertanto anche agli impegni indicati dal Parlamento nelle scorse settimane e si presenta come una normativa sistematica che raccoglie le migliori prassi recenti non solo relative agli interventi sismici e alla ricostruzione, ma anche alle procedure di appalto, massimizzate per trasparenza e controllo, agli interventi di sostegno economico in caso di calamità naturale, alla rinascita di territori resi fragili da crisi economiche e sociali. Il modello di intervento ricostruttivo si ispira alle migliori esperienze recenti come quelle della ricostruzione dopo il sisma dell'Emilia Romagna, mentre il modello sugli appalti assume come base l'esperienza di *expo* Milano, con un forte ruolo di supervisione da parte dell'autorità anticorruzione. Comuni e Regione sono uniti nella gestione della ricostruzione per garantire trasparenza e partecipazione mentre sul lato dell'efficienza e della velocità d'azione sono individuate 4 centrali uniche di acquisto dedicate, una per ogni regione, considerata anche la ridotta dimensione degli enti locali colpiti. L'intero processo fa tesoro del tessuto di imprese e professionisti che si dedicano alla ricostruzione con sistemi di verifica puntuali, mutuati come detto dall'esperienza *Expo* Milano ma adeguati al territorio colpito dal sisma. Modelli condivisi con enti locali, ordini professionali e rappresentanza delle imprese. L'articolato del provvedimento legislativo è composto da 53 articoli. Il Titolo I, che comprende i primi 4 articoli definisce l'ambito di applicazione del decreto, la *governance* dell'emergenza sino al 31 dicembre 2018 e il fondo finanziario da 200 milioni ad essa direttamente dedicata. Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 36, reca le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati e per il rilancio del sistema economico e produttivo, nonché disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e di trasparenza e legalità. In particolare, gli articoli dal 5 al 13 normano la ricostruzione privata. In via generale, ai fini della ricostruzione dei beni danneggiati nel settore privato, sono erogati contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte alla ricostruzione, al ripristino o alla riparazione di edifici, attrezzature, beni mobili e scorte. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati possono essere previsti: per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per

cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione nell'ambito dello stesso insediamento nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico; per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio; per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Il finanziamento, la programmazione e la disciplina degli interventi su immobili e servizi pubblici danneggiati dal sisma sono, invece, rinviati alle ordinanze del Commissario straordinario. Quanto alla fase attuativa degli interventi, il ruolo di soggetti attuatori (incaricati di predisporre il progetto e formulare le istanze di contributo) è attribuito esclusivamente alle Regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del MIBACT e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza. Nello specifico, l'articolo 5 elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, dovranno essere applicati al processo di ricostruzione, nonché il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi (disciplinati dai commi 5 e 7) relativi alle unità immobiliari adibite a seconda abitazione ubicate nei comuni non inclusi nell'allegato 1. Ulteriori disposizioni (dettate dai commi 11-15) riguardano la dichiarazione dei requisiti; l'introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell'impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori. L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. Gli articoli dal 14 al 18 sono dedicati alla ricostruzione pubblica, con la definizione delle procedure per gli interventi su edifici pubblici e beni culturali, dei soggetti attuatori di questi interventi. Allo scopo di rendere più rapide, trasparenti e agevolmente controllabili le procedure di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica, si prevede che queste siano gestite da un'unica centrale di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia S.p.a.),

sulla scorta di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario. Gli articoli dal 19 al 25 sono dedicati al sostegno e al supporto della rete imprenditoriale locale, alle normative per la ripartenza delle PMI e al regime di aiuto per le aree industriali in crisi esteso alle aree del terremoto. La ricostruzione del tessuto economico locale e il suo ripensamento costituisce la possibilità che la ricostruzione edilizia corrisponda ad una ripartenza del territorio nel suo insieme. Per il rilancio delle attività economiche danneggiate dal sisma è previsto l'intervento del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, e sono introdotte apposite agevolazioni, sotto forma di contributo in conto interessi, da erogare sulla base di criteri e modalità individuati dal Commissario straordinario, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il quadro generale è completato dalla previsione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori interessati dagli eventi sismici, di contributi dell'INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi, di finanziamenti agevolati a tasso zero alle micro, piccole e medie imprese per il ripristino e il riavvio delle attività già esistenti e da altre e più specifiche disposizioni. Particolare attenzione è dedicata al settore zootecnico, agricolo, agroindustriale e turistico. Nell'intento di favorire anche la nascita e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate, sono previsti finanziamenti agevolati a tasso zero per le nuove imprese e l'introduzione di ulteriori aiuti, ai sensi della legge n. 181 del 1989, per il rilancio del sistema produttivo. Le norme inscritte negli articoli dal 26 al 29 trattano l'aspetto ambientale dell'intervento, sul piano del sostegno ai parchi nazionali già esistenti, alla ricostruzione delle strutture ambientali, alle deroghe relative alla gestione dei materiali derivanti dal crollo e dallo scavo. Le misure per la tutela dell'ambiente, sono volte non solo a mitigare gli effetti collaterali a livello ambientale degli interventi di ricostruzione, ma anche ad avviare un processo di riqualificazione paesaggistica e ambientale dei territori. Il Commissario straordinario, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, predispone un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni indicati nell'Allegato. Il Titolo III, comprendente gli articoli dal 37 al 43, contiene le disposizioni finalizzate a coordinare la fase di passaggio dalla prima emergenza alla gestione commissariale, con la gestione di alcune risorse economiche provenienti dal fondo di solidarietà della UE e la gestione del sistema di volontariato della protezione civile. Nello specifico, L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile. L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016. Tali fondi consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione

alla gestione dell'emergenza. Il Titolo IV, composto dagli articoli dal 44 al 49, contiene norme relative alla sospensione di termini e adempimenti tributari e contributivi per le persone fisiche e giuridiche, di sostegno al reddito dei lavoratori e di esclusione per il bilancio dei comuni delle risorse ottenute da erogazioni liberali. In particolare, l'articolo 44 contiene quattro disposizioni in tema di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e di esclusione dal pareggio di bilancio per i Comuni ed altre misure a loro favore. L'articolo 45 pone norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali e prevede alcuni ammortizzatori sociali specifici (per determinate categorie di soggetti). L'articolo 46 stabilisce per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma l'esclusione dall'applicazione di alcune norme previste nel codice civile le quali prevedono determinati adempimenti e conseguenze in caso di perdite d'esercizio. L'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici. L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma. Va segnalata, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere. L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini. Infine, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 52 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento. Per tutti i profili di carattere finanziario si fa integrale rinvio alla nota di lettura numero 152 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1892-A) Deputati Raffaella MARIANI ed altri. – Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti 2.500 e 2.501 relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che essi sono volti a sostituire i commi dell'articolo 2 su cui la Commissione ha espresso parere contrario la settimana scorsa.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.501 mentre, in relazione all'emendamento 2.500, fa presente che le risorse non mancano solo per l'anno 2017, ma che il fondo in questione è finanziato solo per l'anno 2016. Ritiene pertanto che il riferi-

mento al triennio 2018-2020 debba essere soppresso nell'emendamento in questione, in quanto non vi sono risorse disponibili.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) segnala a sua volta il rischio che l'ultimo periodo dell'emendamento 2.500 possa costituire un precedente da cui può derivare la prassi di trascinare in via continuativa gli stanziamenti non impegnati agli anni successivi.

Il PRESIDENTE fa presente che un richiamo espresso alle procedure di cui all'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge di contabilità, possa superare il corretto rilievo avanzato dal senatore Azzollini. Propone pertanto di sospendere l'esame per un approfondimento degli aspetti contabili segnalati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2233 e 2229-A) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 7.211 (testo 2) e 7.212 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo originario. Occorre valutare il nuovo testo dei due emendamenti corredato di copertura finanziaria sia sul piano della corretta quantificazione delle risorse sia sul piano della loro disponibilità.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli ulteriori emendamenti, in quanto non sono disponibili le risorse richiamate nella copertura riguardo alla quale sarebbe inoltre necessaria una precisa quantificazione dell'onere al momento assente.

Il relatore SANTINI (*PD*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 7.211 (testo 2) e 7.212 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva.

**(2568) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti resi in sede prima lettura circa la partecipazione italiana al *Green Climate Fund* e alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che non vi sono osservazioni sui profili di copertura. Osserva che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, in attuazione dell'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità (come modificata dalla legge n. 163 del 2016), ha prescritto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione della clausola di salvaguardia di cui il testo era in origine provvisto.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla soppressione della clausola di salvaguardia segnalata dalla relatrice.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, anche in risposta alla senatrice Comaroli, deposita la relazione tecnica di passaggio verificata positivamente.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) chiedono di rinviare l'esame del provvedimento allo scopo di approfondire il contenuto della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2460) Deputati TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando preliminarmente, in relazione al testo, che il provvedimento è privo della relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per quanto di competenza, occorre acquisire rassicurazione dal Governo che l'accertamento della validità e della idoneità del contratto di assicurazione previsto dall'articolo 1, comma 3, possa essere svolto dall'autorità marittima nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, stante anche l'elevato grado di tecnicità dell'adempimento. Preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo durante l'esame alla Camera, non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede che le assicurazioni del Governo chieste dal relatore vengano integrate nella relazione tecnica di passaggio richiesta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2322) Deputati Manlio DI STEFANO ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, non vi sono osservazioni da formulare.

Previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

**(2470) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, stante il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte, non vi sono osservazioni da formulare.

Previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

**(2472) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, preso atto del recepimento delle

condizioni prescritte dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati riguardanti la norma di copertura finanziaria (articolo 3, comma 1), non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva una proposta di parere non ostativo.

**(2310) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, pur prendendo atto delle considerazioni svolte dal Governo presso l'altro Ramo del Parlamento, occorre acquisire chiarimenti ulteriori sugli effetti di gettito del meccanismo di cui all'articolo 12. Ivi, infatti, si prevede un diritto del contribuente ad ottenere una deduzione dalle imposte relativa a fattispecie già tassate nell'altro Stato contraente. Anche in relazione al ruolo di centro finanziario del Paese controparte risulta, quindi, necessario avere la certezza che la norma non comporti una perdita di gettito per la quale sia necessaria una compensazione finanziaria. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione una nota tecnica del Dipartimento delle finanze da cui si desume che il tipo di meccanismo messo in atto dal provvedimento è suscettibile di far emergere nuovi elementi di reddito da cui deriverebbe un effetto positivo sul gettito erariale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana**

**(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space**

**(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.



Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che è pervenuta una relazione tecnica in corso di verifica da parte degli uffici della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente TONINI avverte che è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani, mercoledì 26 ottobre, alle ore 8,30 e 20 e giovedì 27 ottobre, alle ore 8,30 e 14, per lo svolgimento delle audizioni informali relative al decreto-legge n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria****411<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*) illustra le disposizioni di competenza della Commissione, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 5, concernente l'agevolazione alle attività di ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto dell'agosto scorso. Il comma 4 consente alle banche di attingere alla provvista di liquidità fornita da Cassa Depositi e Prestiti al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dal sisma. Tali operazioni sono assistite da garanzia dello Stato. A tali fini i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana. Si affida a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro il 18 novembre 2016 il compito di concedere le garanzie dello Stato e definire criteri e le modalità di operatività delle stesse garanzie.

Il comma 5 prevede un credito di imposta per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, fruibile esclusivamente in compensazione. Il credito è pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione

del credito d'imposta sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro il 18 novembre 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

Il comma 6 dispone che i finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. Ove il contratto di finanziamento sia risolto, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Nel caso di mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, si prevede che il finanziatore comunichi al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto. Resta fermo il diritto del finanziatore a recuperare le somme erogate e i relativi interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, nei confronti dell'erario, mediante compensazione con modello F24.

L'articolo 17 estende la fruizione dell'*Art-Bonus* anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge: a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ricompresi nell'allegato 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose; per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

L'articolo 46 stabilisce per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma l'esclusione dall'applicazione di alcune norme previste nel codice civile le quali prevedono determinati adempimenti e conseguenze in caso di perdite d'esercizio. La norma in esame stabilisce, invece, che le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione delle norme che prevedono la convocazione dell'assemblea per gli opportuni provvedimenti in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo e la convocazione immediata dell'assemblea in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

L'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità

di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma. Il comma 2 prevede che la sopradetta detassazione si applica a favore dei soggetti che svolgono attività economica nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto. Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere. Tale norma si aggiunge a quanto previsto dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016, il quale ha disposto la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma, ivi inclusa la seconda rata dell'Imu e della Tasi. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati – anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi – entro il 30 settembre 2017.

I sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, né si applicano le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro.

Gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Si prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla Pubblica Amministrazione fino al 31 dicembre.

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.

La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisce le modalità e i termini della ripresa della riscossione dei tributi sospesi, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi.

I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Sono prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) rileva che, a fronte delle misure fiscali a vantaggio delle imprese e dei lavoratori autonomi, nel decreto-legge in esame non sono contemplate disposizioni in merito all'eventuale sospensione delle ritenute alla fonte a carico del lavoratore dipendente da parte del sostituto d'imposta, da concedere su richiesta del lavoratore interessato come previsto in precedenti provvedimenti emanati in occasione di situazioni d'emergenza analoghe a quelle del sisma del 24 agosto. Auspica che tale questione, ove non chiarita, possa essere segnalata alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2236) Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore VACCIANO (*Misto*) dando per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2, interviene sull'emendamento 1.3, specificando che tale proposta è finalizzata a garantire la fruizione dei benefici previsti dal disegno di legge anche ai soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età e frequentanti la scuola dell'obbligo. Prosegue menzionando l'opportunità di un approfondimento sul contributo fornito alla Commissione dall'Agenzia delle entrate.

La senatrice GUERRA (*PD*) facendo riferimento alle osservazioni trasmesse dall'Agenzia delle entrate, illustra l'emendamento 1.4, il quale prevede la presenza della certificazione medica attestante il collegamento funzionale tra sussidi e strumenti acquistati, così da prevenire abusi.

Prosegue illustrando l'emendamento 1.5, teso a integrare la formulazione del disegno di legge in esame, così da consentire la detrazione IRPEF a vantaggio dei soggetti che hanno fiscalmente a carico la persona affetta da disturbi dell'apprendimento.

Il presidente Mauro Maria MARINO auspica una rapida valutazione del Governo degli emendamenti illustrati ai fini della conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto della richiesta presentata dalla senatrice Bottici alla Presidenza, finalizzata a rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2263, in materia di riscossione delle amministrazioni pubbliche e dell'affare assegnato n. 850, consistente nei rapporti di FMI e OCSE sulle Agenzie fiscali, fino a una fase di maggiore chiarezza, in considerazione delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre, con le quali è stata espressa l'intenzione di procedere all'abolizione di Equitalia S.p.A., e della successiva emanazione del decreto-legge in materia fiscale appena trasmesso alla Camera dei deputati, recante disposizioni concernenti Equitalia e la materia della riscossione.

Il vice ministro CASERO confermando che il decreto-legge presentato alla Camera dei deputati reca disposizioni concernenti la società Equitalia e la gestione delle cartelle esattoriali, il cui esame è logicamente connesso all'*iter* della manovra di bilancio, non nega la fondatezza delle argomentazioni esposte.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) paventa il rischio che per mezzo del menzionato decreto-legge venga sottratta alla Commissione la possibilità di portare a compimento il proprio lavoro di analisi sul tema delle Agenzie fiscali, oggetto di specifica attenzione ormai da molto tempo.

La senatrice GUERRA (*PD*) ritiene che sussistano margini di approfondimento relativamente all'affare assegnato n. 850 per quelle parti estranee alla materia della riscossione che concernono l'organizzazione delle Agenzie fiscali, in merito ai quali la Commissione può proseguire l'esame.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) rileva l'estraneità della materia della riscossione stragiudiziale, oggetto del disegno di legge n. 2263, rispetto alla questione della società Equitalia.

Nello stesso senso si esprime la senatrice RICCHIUTI (*PD*).

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottolinea la rilevanza della questione della riscossione al fine di rimediare alle gravi condizioni finanziarie di molti comuni.

Il senatore FORNARO (*PD*) rileva come il disegno di legge n. 2263 non riguardi la questione delle perdite gravanti sui bilanci dei comuni e oggetto del sostegno provenienti dal fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento espresso dalla Commissione sulla richiesta avanzata dalla senatrice Bottici.

*AFFARI ASSEGNATI*

**Affare sui documenti: Rapporto «Italia – Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali», predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto «Amministrazione fiscale italiana», predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (n. 850)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO, tenuto conto del dibattito appena svolto, chiede alla relatrice Guerra di enucleare, al fine dell'immediato prosieguo dell'esame dell'affare assegnato in titolo, gli argomenti estranei all'ambito normativo del decreto-legge in esame alla Camera, a partire dalla questione dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2263) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Tenuto conto del dibattito appena svolto, il presidente Mauro Maria MARINO rinvia il seguito dell'esame per l'illustrazione degli emendamenti.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2236

### Art. 1.

#### 1.1

BOCCHINO, CAMPANELLA, VACCIANO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I minori con diagnosi di DSA frequentanti la scuola dell'obbligo acquistano gli strumenti tecnici ed informatici necessari all'apprendimento e alla comunicazione verbale attraverso una carta acquisti, con esclusivo onere a carico dello Stato.

1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si disciplina la modalità attuativa della carta acquisti di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «21 milioni», con le seguenti: «150 milioni».*

*Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Fruizione di sussidi tecnici ed informatici da parte dei minori con diagnosi DSA, frequentanti la scuola dell'obbligo».*

---

#### 1.2

BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO

*All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, capoverso «e-ter)», sostituire le parole: «dei minori» con le seguenti: «delle persone» e dopo le parole: «necessari all'apprendimento,» inserire le seguenti: «sino al completamento della scuola secondaria di secondo grado,»;*

*al comma 2, capoverso «30-bis)», sostituire le parole: «dei minori» con le seguenti: «delle persone».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore delle*



persone con diagnosi di DSA frequentanti sino alla scuola secondaria di secondo grado)».

---

### 1.3

BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO

*All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, capoverso «e-ter)», sostituire le parole: «dei minori» con le seguenti: «delle persone» e dopo le parole: «necessari all'apprendimento,» inserire le seguenti: «sino al completamento della scuola dell'obbligo,»;*

*al comma 2, capoverso «30-bis)», sostituire le parole: «dei minori» con le seguenti: «delle persone».*

---

### 1.4

GUERRA

*Al comma 1, capoverso «e-ter)», dopo le parole: «delle lingue straniere» aggiungere le seguenti: «, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato».*

---

### 1.5

GUERRA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 15, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e-bis)" sono aggiunte le seguenti: "e-ter)"».*

---

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 289**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CONTE

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443 E 2474 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)*

### **Plenaria**

**310<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARCUCCI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

## IN SEDE CONSULTIVA

**(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione e l'assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso, sottolineando che esso inaugura una gestione straordinaria da concludere il 31 dicembre 2018, in base a quanto stabilito all'articolo 1, comma 4. Secondo la relazione illustrativa, nel provvedimento sono contenute innanzitutto le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo nelle zone colpite. Inoltre, in considerazione dell'autonomia del commissario straordinario e delle sue funzioni rispetto alla gestione dell'emergenza, sono inserite le norme di coordinamento con l'attività tuttora in corso da parte degli organismi di protezione civile.

La relatrice pone l'accento sulla scelta di *governance*, che risulta a suo giudizio innovativa rispetto a quella attuata in occasione di precedenti eventi sismici, perché assicura maggior respiro con la dichiarata finalità di superare l'emergenza e di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo. Dopo aver richiamato sommariamente i poteri spettanti al commissario, segnala che tra le relative funzioni, elencate dall'articolo 2, fondamentale è il compito di operare, tramite propri provvedimenti adottati previa intesa con le regioni interessate ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una ricognizione complessiva dei danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

L'articolo 5 – prosegue la relatrice – attribuisce poi al commissario straordinario l'adozione di provvedimenti nei quali, da un lato, dovranno essere individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ricostruzione con adeguamento sismico, e dall'altro, dovranno essere definiti i parametri per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o distrutti su cui intervenire, oltre a quelli per la determinazione del costo degli interventi cui commisurare i contributi (comma 1). Evidenzia altresì che sono analiticamente elencate le tipologie degli interventi rispetto ai diversi beni immobili, mobili e attività produttive che potranno fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale fra la loro distruzione o danneggiamento e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 (comma 2); in quest'ultima disposizione, è prevista la scelta di riconoscere un contributo per quanto possibile pari al 100 per cento dei costi sostenuti negli interventi. Solo nei casi di contributi a non residenti non riconducibili alla finalità di recupero generale del borgo o agglomerato,

la percentuale si attesta sul 50 per cento, come meglio specificato nell'articolo successivo e con le eccezioni ivi indicate (articolo 6, comma 5). La relatrice si sofferma in particolare sul comma 2 dell'articolo 5, che contiene un'elencazione della tipologia degli interventi per i quali è erogato il contributo, comprensiva – per quanto di interesse – di quelli su strutture private adibite ad attività sportive o su edifici privati di interesse storico-artistico.

Attiene agli ambiti della 7<sup>a</sup> Commissione anche l'articolo 11, che prevede la predisposizione, all'esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani e rurali effettuata come disposto all'articolo 5, di appositi strumenti urbanistici attuativi da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, in cui sono individuati gli edifici pubblici e privati e le opere di urbanizzazione su cui intervenire. Segnala in particolare il comma 7, secondo cui, qualora i predetti strumenti urbanistici attuativi contengano idonee previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con modalità semplificata, tanto che viene richiamato il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto «*art bonus*»), relativo all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

La relatrice illustra quindi l'articolo 14 sulla disciplina delle ricostruzioni pubbliche, connotata da una più rilevante presenza del commissario, cui è attribuito innanzitutto il compito di dettare disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e opere pubbliche o di uso pubblico, tra cui sono menzionati, fra l'altro, immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché gli edifici di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Si stabilisce poi la predisposizione di appositi piani di interventi sulle opere pubbliche, tra cui i beni culturali. Inoltre, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

La relatrice fa notare che è altresì precisato, con riguardo agli interventi su beni culturali, che la relativa programmazione e pianificazione si svolge sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con le diocesi per quanto attiene ai beni ecclesiastici, finalizzati all'individuazione delle priorità, delle modalità e dei termini per il recupero dei beni danneggiati.

Fermo restando il ruolo dell'organo commissariale, quanto alla fase attuativa degli interventi, evidenzia la scelta (articolo 15) di attribuire il compito di soggetti attuatori esclusivamente alle regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza. Per i beni ecclesiastici, l'opzione è di consentire alle diocesi di fungere da soggetti attuatori nel solo caso in cui gli interventi siano interamente finanziati con risorse proprie,

mentre, laddove si acceda a provvidenze pubbliche, il ruolo di soggetto attuatore è anche in questo caso attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Dopo aver rilevato che della nuova Conferenza permanente, di cui all'articolo 16, farà parte anche un delegato del Dicastero dei beni culturali, pone in luce l'articolo 17, che estende il credito d'imposta del 65 per cento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 83 del 2014 alle erogazioni liberali effettuate a favore del medesimo Dicastero per interventi su beni culturali nelle zone colpite dall'evento sismico. In proposito, richiama la finalità di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle suddette aree, sottolineando inoltre che tale credito d'imposta viene riconosciuto anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Rientra incidentalmente nelle competenze della Commissione – precisa la relatrice – anche l'articolo 34 sulla qualificazione dei professionisti, laddove viene fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi per le opere pubbliche, inclusi i beni culturali di competenza della diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 6). In ultima analisi, comunica che in base all'articolo 50, comma 5, il commissario può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, di cui fanno parte anche esperti in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperto il dibattito, preannuncia che domani potrebbe essere votato il parere sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (n. COM (2016) 625 definitivo)**  
(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e sospensione)

Riferisce il relatore LIUZZI (*CoR*), sottolineando che l'atto in titolo mira ad ammodernare gli strumenti e i servizi dell'Unione europea e ad assicurare che rispecchino l'evoluzione delle esigenze di tutti i potenziali utenti del mercato del lavoro e dei settori dell'istruzione e della formazione, siano sempre aggiornati in base ai progressi tecnologici e alle nuove modalità di condivisione delle informazioni e dell'economia collaborativa e siano in grado di sostenere i cittadini nelle molteplici transizioni concernenti l'apprendimento e il lavoro affrontate nel corso della vita.

Il contesto di riferimento muove dalla consapevolezza che i cittadini che cercano lavoro o prendono decisioni sui percorsi di studio, apprendimento o lavoro devono accedere a tutte le informazioni relative alle op-

portunità disponibili. Ricorda in proposito che già nel 2004 venne creato «Europass», ossia un quadro di documenti concernente competenze e qualifiche, in modo da raggiungere l'armonizzazione a livello europeo. Tale sistema richiede ora un aggiornamento, tenuto conto che – per quanto di competenza – l'istruzione e la formazione sono sempre più spesso offerte in forme e contesti nuovi da un ampio ventaglio di erogatori. Fa presente dunque che il provvedimento istituisce il nuovo quadro Europass, che prevedrà un approccio su due livelli.

In primo luogo, esso fornirà una piattaforma europea attraverso la quale tutti i cittadini potranno accedere, nell'ambito di un servizio *online* intuitivo e integrato, a una variegata gamma di servizi quali la creazione di un *portfolio* elettronico o la possibilità di valutare le proprie competenze, arricchiti da molte informazioni relative a opportunità sul mercato del lavoro e sull'analisi del fabbisogno di competenze. Secondo la relazione illustrativa, questa varietà di informazioni aiuterà i cittadini a compiere scelte consapevoli per quanto riguarda la carriera, la mobilità e l'apprendimento e potrebbe tra l'altro contribuire ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, orientando le scelte verso percorsi con prospettive migliori. Analogamente i datori di lavoro, gli erogatori di istruzione e formazione, i professionisti dell'orientamento, i servizi per l'impiego e i responsabili delle politiche beneficeranno delle informazioni a disposizione.

Saranno inoltre resi disponibili *standard* aperti per le qualifiche, le offerte di lavoro e i *curricula* per i professionisti che desiderano pubblicare questo tipo di informazioni per via elettronica. Afferma quindi che, in tal modo, il quadro Europass promuoverà l'interoperabilità degli strumenti elettronici utilizzati per la presentazione e lo scambio di informazioni in materia di competenze e qualifiche.

Ritiene perciò che possa realizzarsi una trasformazione di Europass da meccanismo basato sui documenti a una piattaforma basata sui servizi, con un ampliamento del campo di attività e una maggiore garanzia che le esigenze degli utenti saranno al centro dei servizi offerti. Il nuovo quadro Europass riunirà le informazioni attualmente fornite da altri strumenti, quali il portale Opportunità di apprendimento e qualifiche in Europa, la panoramica europea delle competenze e il portale ESCO (la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni, che offre una lingua comune per la descrizione di competenze specifiche e concetti correlati per fini di apprendimento e lavoro). Fa notare peraltro che fino a oggi lo sviluppo e l'attuazione di tali strumenti sono stati sostenuti dal *know how* del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).

In secondo luogo, segnala che il nuovo quadro Europass comprenderà servizi sul territorio, e che saranno istituiti a livello nazionale centri o punti di contatto, coordinando le strategie nazionali. Dopo aver ricordato le priorità della Commissione europea, sottolinea che la decisione è una delle iniziative della nuova agenda per le competenze per l'Europa ed è complementare ad altre azioni proposte in tale contesto. Rimarca indi

che i servizi offerti tramite il quadro Europass aiutano i cittadini a comunicare informazioni sulle competenze e sulle qualifiche acquisite tramite percorsi differenti, anche al di fuori dell'istruzione e della formazione formali.

Passando all'esame del testo, che si compone di 14 articoli, segnala per quanto di competenza l'articolo 2, in materia di definizioni, in cui si richiamano i concetti di: «supplemento al diploma», quale documento allegato ad un diploma di istruzione superiore allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi dei risultati di apprendimento nonché della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello *status* degli studi completati; «supplemento al certificato», quale documento allegato ad un certificato di formazione professionale con le stesse finalità del supplemento al diploma. Sempre nell'ambito delle definizioni sono inclusi tra le «organizzazioni» anche gli istituti di istruzione e formazione. Infine, comunica che l'articolo 6 attribuisce alla Commissione il compito di gestire una classificazione multilingue di concetti attinenti al sistema di istruzione e formazione e al mercato del lavoro dell'Unione.

Il PRESIDENTE chiede al relatore se intende presentare fin d'ora una proposta di osservazioni.

Il relatore LIUZZI (*CoR*) ritiene che il quadro sia sufficientemente chiaro, anche per ciò che concerne l'armonizzazione delle norme sulla riconoscibilità dei titoli. Sottopone dunque alla Commissione una proposta di esprimere osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE segnala che non è ancora pervenuto formalmente il parere del Consiglio di Stato, che risulta essersi espresso, e pertanto non è stata sciolta, da parte della Presidenza del Senato, la riserva con cui è stato trasmesso l'atto in titolo. Non è possibile dunque concludere l'esame nella giornata odierna, nel termine originariamente assegnato. Chiede dunque al Governo di adoperarsi affinché sia trasmesso quanto prima il predetto parere del Consiglio di Stato e di attendere fino al 9 novembre l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, tanto più che il termine di esercizio della delega scade a fine novembre, tenuto conto della necessità di approfondire i contenuti del documento del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) chiede di mantenere aperta la discussione generale.

Il PRESIDENTE conferma che il dibattito è tutt'ora aperto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si sono concluse le audizioni e che la relatrice sta elaborando uno schema di risoluzione, in modo da illustrarlo la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati**

**(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**

**(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati**

**(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concordato di posticipare a venerdì 21 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione. Precisa tuttavia che, in quella seduta, era stata avanzata la richiesta di un ulteriore posticipo a lunedì 24 ottobre. Rammenta quindi che, con il consenso dei Capigruppo, tale termine è stato definitivamente fissato a lunedì 24 ottobre alle ore 10.

Avverte dunque che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato.



In sede di articolo 1, la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/1/7<sup>a</sup>, che impegna il Governo a coinvolgere tanto l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) quanto eventuali altri enti rappresentativi delle amministrazioni locali, nella fase di definizione delle modalità di statizzazione.

Il relatore MARTINI (*PD*) dà conto degli emendamenti 1.1 e 1.14, precisando di aver apportato alcune correzioni di carattere formale anche con riferimento agli altri articoli.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 1.0.2, finalizzato a riconoscere alle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia lo *status* di Scuole superiori di eccellenza.

La senatrice FASIOLO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1, dichiarando di voler sottoscrivere anche gli emendamenti presentati all'articolo 2 dalle senatrici Elena Ferrara, Puglisi, Idem e Di Giorgi.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/3/7<sup>a</sup> volto ad impegnare il Governo affinché adotti gli opportuni provvedimenti, anche normativi, per integrare i percorsi formativi dell'intera filiera musicale, evitando così l'eccessiva frammentazione. Illustra quindi gli emendamenti 2.24, avente lo scopo di integrare il Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), 2.83, concernente l'integrazione dei percorsi formativi in campo musicale, e 2.89, relativo ai percorsi professionali dell'area tecnica e informatica. Dà conto altresì del 2.100, attraverso il quale si intende estendere ai Politecnici la normativa universitaria sulla ricerca onde attivare dottorati di ricerca nei campi dell'arte e della musica. Illustra infine il 2.0.1, attraverso il quale sollecita l'Esecutivo a riflettere sull'attuale condizione dei licei musicali, nell'ottica di armonizzare la filiera artistico-musicale.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, che impattano sulla riorganizzazione e sulla *governance*, ribadendo le proprie perplessità sui contenuti dell'articolo 2. Fa presente anzitutto che alcune proposte emendative riallineano le procedure di riordino a quanto previsto dalla legge n. 508 del 1999, espungendo il riferimento all'ambito sovraregionale. A tale ultimo riferimento, domanda

quali siano le motivazioni per cui è stata proposta una riorganizzazione su base regionale o interregionale, chiedendo di esplicitare se si tratta di ragioni meramente economiche. Ritiene invece che alcune situazioni concrete contrastino con un riordino regionale, come dimostra la condizione delle isole, dove l'attuale capillarità dell'offerta didattica risulta a suo avviso più consona rispetto all'istituzione di un solo Politecnico. In tali territori, penalizzati da difficoltà infrastrutturali e di spostamenti, la riorganizzazione regionale non permetterebbe a suo giudizio di assicurare la piena efficienza dell'offerta formativa, anche tenendo conto delle grandi distanze tra i centri sedi di istituzioni AFAM.

In ordine alla *governance*, critica la nomina dei direttori da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, considerato che l'allineamento con la disciplina delle università farebbe invece presumere un'elezione da parte della comunità di riferimento, come accade per i rettori. Al riguardo, segnala di aver presentato proposte emendative volte proprio a introdurre il termine «rettore» in luogo di quello di «direttore».

La senatrice Elena FERRARA (PD) illustra il complesso degli emendamenti a sua prima firma, sottolineando anzitutto la necessità, sottesa all'emendamento 2.3, di ridurre il termine di esercizio della delega a dodici mesi. Reputa peraltro necessario perfezionare la *governance* attraverso un maggiore coinvolgimento di tutte le componenti, mantenendo tuttavia al Ministero il compito di selezionare le competenze per l'individuazione dei candidati all'incarico di direttore.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dà conto a sua volta del complesso degli emendamenti presentati, sottolineando preliminarmente che la costituzione dei Politecnici delle arti deve essere una facoltà e non un obbligo, come previsto dalla legge n. 508. Dopo aver affermato che uno dei problemi del comparto attiene all'organizzazione e al funzionamento delle singole istituzioni, richiama i contenuti emersi durante le audizioni svolte tanto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, quanto dal proprio Gruppo, durante le quali sono state poste all'attenzione alcune gestioni poco virtuose degli organi apicali. Fa presente dunque che l'emendamento 2.4 ridefinisce gli organi di governo, assicurando maggiore trasparenza nei processi decisionali e una più ampia rappresentatività. Pur comprendendo l'esigenza di razionalizzare la presenza delle istituzioni nei territori, ribadisce la necessità di rendere facoltativa la costituzione dei Politecnici, specialmente laddove un eventuale accorpamento potrebbe determinare difficoltà nel frequentare i corsi, date le distanze. Ravvisa peraltro un equivoco nel momento in cui si tende a privilegiare la contiguità territoriale, pur prevedendo anche una riorganizzazione interregionale.

Dopo aver dato conto dei contenuti dell'emendamento 2.27, ritiene opportuno stabilire la non rinnovabilità del mandato dei direttori, concordando peraltro con il senatore Bocchino circa l'elettività di tale incarico, al pari di ciò che accade nelle università. Paventa infatti il rischio di

creare ulteriori disparità rispetto ad una legislazione di per sé stratificata, in contrasto con l'obiettivo di allineamento al sistema universitario, che dovrebbe riguardare a suo avviso anche il trattamento economico.

Richiamando poi i contenuti del 2.86, chiede al Governo di approfondire il tema dell'adeguamento organizzativo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), atteso che la formulazione del testo unificato non risulta sufficientemente chiara in merito agli esperti del settore AFAM che dovrebbero far parte dell'Agenzia.

Si sofferma in ultima analisi sul 2.102, rimarcando l'esigenza di inserire anche accordi con strutture artistiche europee o internazionali.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) si sofferma in particolare sull'emendamento 2.111, volto a costituire il Politecnico nazionale del *design* onde dare maggiore risalto agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). Dà per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.111.

La senatrice IDEM (*PD*) dà conto degli emendamenti presentati, sottolineando in particolare il ruolo degli ISIA che esprimono delle eccellenze nel campo del *design* e assicurano un buon inserimento lavorativo ai relativi studenti. Afferma dunque di aver presentato uno specifico emendamento, il 2.21, finalizzato a costituire l'Istituto nazionale di *design* in cui far confluire i singoli istituti in qualità di dipartimenti. Fa presente peraltro che gli ISIA non sono stati coinvolti in fase di consultazione e dunque si dà voce alle loro richieste attraverso tale proposta emendativa.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3, la senatrice BLUNDO (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno G/322-934-972-1616NT/4/7<sup>a</sup>, relativo all'assunzione dei precari, su cui vertono anche gli altri emendamenti presentati. Sollecita dunque il relatore e il Governo a considerare tutte le graduatorie esistenti, tenuto conto che in alcuni casi non vi sono posti liberi e vacanti in quelle ad esaurimento. Invita peraltro a tener conto anche degli anni accademici di insegnamento già maturati.

I restanti emendamenti all'articolo 3 si danno per illustrati.

In sede di articolo 4, il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) riferisce di aver presentato emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 per allargare la rappresentanza dell'AFAM nel CUN, sempre nell'ottica di un maggiore avvicinamento al sistema universitario. Sottolinea altresì l'esigenza di assicurare il regime pubblicistico per il personale docente dell'AFAM, paventando il rischio che nei nuovi comparti di contrattazione in via di definizione le rivendicazioni di tale personale non tro-

vino adeguati spazi. Afferma peraltro che il regime pubblicistico risulta più adatto al tipo di lavoro svolto da detti docenti. Rileva infine criticamente che un'analoga richiesta era stata avanzata anche per il settore della ricerca, senza tuttavia un buon esito, e sia augura che per il mondo dell'alta formazione si possa giungere invece ad una soluzione soddisfacente.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando in particolare che la proposta 4.0.3 propone l'integrazione del CUN con rappresentanti dell'AFAM.

I restanti emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE comunica infine che, sul testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione, sono giunte alla Commissione ulteriori documentazioni dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome e dalla Conferenza dei presidenti e dei direttori degli ISIA, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (n. COM (2016) 625 definitivo)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE – previa verifica del prescritto numero di senatori – pone in votazione la proposta del relatore di esprimere osservazioni favorevoli.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE prende atto che la Commissione si è espressa all'unanimità.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2304) Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone**

**(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti – pubblicati in allegato – all'ulteriore testo unificato adottato quale testo base, pubblicato in allegato alla seduta del 12 ottobre.

La senatrice PUGLISI (PD) sottopone alla Commissione la possibilità di richiedere il trasferimento in sede deliberante del testo unificato adottato quale testo base, al fine di assicurare maggiore tempestività alla conclusione dell'esame rispetto allo svolgimento delle celebrazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(2227) Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta da alcuni Capigruppo la richiesta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Fa presente che tale richiesta sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2400) AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006**

**(288) BARANI. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991**

**(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992**

**(1548) LUCHERINI e MORGONI. – Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005**

**(1557) CENTINAIO. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il PRESIDENTE, nel comunicare che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2400 assunto quale testo base, pubblicati in allegato, fa presente che è pervenuta da alcuni Capigruppo la richiesta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti. Afferma dunque che tale richiesta sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SULL'INCONTRO INTERPARLAMENTARE SVOLTO A BRUXELLES*

Il PRESIDENTE fa presente che lo scorso 11 ottobre i senatori Conte e Liuzzi hanno partecipato ad un incontro interparlamentare a Bruxelles, organizzato dalla Presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo sui temi dei settori culturali e creativi nell'Unione europea.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) riferisce sulla missione svolta, che ha visto la partecipazione di 31 rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Dà conto dei contenuti della relazione introduttiva della Presidente della Commissione cultura del Parlamento europeo, onorevole Silvia Costa, durante la quale sono state illustrate le risposte dei Parlamenti nazionali al questionario che era stato inviato prima dell'incontro e che era incentrato sulle strategie specifiche messe in atto nel settore culturale, sulle azioni poste in essere per il coinvolgimento dei cittadini, sulle azioni che l'Europa dovrebbe intraprendere, nonché sulle principali sfide nel settore culturale e creativo. Dalle risposte è emersa, tra l'altro, la necessità di elaborare un più chiaro quadro giuridico, di stimolare l'innovazione culturale e creativa come asse di crescita e di inclusione sociale, di valorizzare il patrimonio culturale, di adattare alla nuova sfida digitale le esigenze specifiche della cultura e del diritto d'autore, e di incrementare la dotazione del programma Europa creativa per cui sono stati stanziati 1,4 miliardi per sette anni. I Parlamenti hanno poi espresso forte sostegno al nuovo strumento finanziario di garanzia europea per le Istituzioni finanziarie che desiderino aiutare le piccole e medie imprese nei settori culturali e creativi.

Fa presente poi che è stato sottolineato come la cultura sia il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile, importante volano di crescita economica, tenuto conto che il Trattato pone tra i pilastri il rispetto e la promozione della diversità culturale e linguistica, e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Per questo il sostegno dei Paesi alle industrie culturale e creativa non sono considerati aiuti di Stato, bensì lo strumento per garantire la ricchezza culturale europea.

Riferisce inoltre che la Commissione cultura del Parlamento europeo ha salutato positivamente la decisione di designare il 2018 come Anno europeo del Patrimonio culturale nonché la comunicazione relativa alla «Strategia per le Relazioni culturali internazionali» (cosiddetta «diplomazia culturale») presentata a giugno dalla Commissione europea e dall'Alto

Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tale Strategia riconosce il ruolo centrale della cultura come strumento per creare ponti, incoraggiare il dialogo e la comprensione reciproca.

Segnala altresì che è stata richiamata la relazione dell'onorevole Luigi Morgano, membro della Commissione cultura del Parlamento europeo, e dell'onorevole Christian Ehler, membro della Commissione industria del Parlamento europeo, in merito alla Relazione d'iniziativa sulle industrie creative e culturali. Sono state infine ricordate altre misure, quali l'Agenda per le competenze per l'Europa, l'esperienza positiva delle Capitali europee della Cultura, la *call* lanciata da Europa creativa per l'integrazione dei rifugiati e la Strategia digitale europea.

L'oratore si sofferma quindi sull'intervento tenuto dall'onorevole Morgano concernente una politica coerente dell'Unione per le industrie culturali e creative. Il Parlamento europeo – a sei anni dal Libro verde sul potenziale delle industrie culturali e creative – chiede infatti alla Commissione europea di sviluppare un quadro di politica industriale di lungo termine per la promozione e la tutela di tale settore. È stato inoltre posto l'accento sul valore duale intrinseco a questo comparto, atteso che le industrie culturali e creative sono uno strumento per preservare e promuovere la diversità linguistica e culturale europea, per contribuire a trasmettere i valori e le conoscenze del patrimonio culturale materiale e immateriale per le generazioni future. Esse sono, al contempo, strumento per lo sviluppo sociale e economico dell'Unione in considerazione del contributo fondamentale agli investimenti e alla crescita, dunque all'occupazione, nonché per le ricadute innovative in altri settori.

Nel riportare alcuni dati sulle industrie culturali e creative, riferisce che è stato rilevato come le industrie culturali e creative svolgano un ruolo importante nella diplomazia culturale europea per rafforzare le relazioni con i Paesi terzi e per contribuire alla comprensione reciproca.

Fa presente peraltro di essere intervenuto nel dibattito per segnalare la necessità che i musei e le pinacoteche cessino di essere luoghi elitari e siano riconvertiti gli spazi dismessi in luoghi di creatività. Tiene peraltro a precisare di aver posto l'accento, in quella sede, sull'ordine del giorno approvato dal Senato per la messa in onda dei titoli di coda dei film presso le emittenti private e pubbliche, oggi oscurati per dare spazio alla pubblicità.

Passando ai temi della partecipazione dei cittadini e delle modalità per rendere la cultura europea più visibile, evidenzia che l'*audience development* è un processo strategico dinamico e interattivo, finalizzato a rendere la cultura accessibile. A tal proposito, rende noto che la Commissione europea ha istituito un Gruppo di lavoro che ha l'obiettivo di produrre uno studio sullo sviluppo dell'*audience* e sarà pubblicato entro al fine dell'anno. I relatori hanno anche posto in evidenza come le istituzioni culturali da sole non riescano a fare fronte all'enorme impatto del digitale nella cultura e che politiche educative specifiche sarebbero auspicabili per non continuare a perdere persone dopo l'adolescenza.

Riferisce peraltro che, secondo la presidente Silvia Costa, il 2017 dovrà essere un anno di preparazione dell'Anno europeo per il patrimonio culturale e di coinvolgimento molto forte degli Stati membri, tenuto conto comunque che il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di avere delle risorse dedicate sia per il 2017 e in prospettiva per il 2018, con una linea di bilancio autonoma senza sottrarre fondi a programmi che sono già sottodimensionati come Europea creativa.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'intervento della Presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, onorevole Piccoli Nardelli, la quale ha sottolineato come la promozione di tali settori dia stimolo all'innovazione e ai sistemi imprenditoriali con effetti positivi sullo sviluppo. Ella ha ricordato le iniziative avviate in Italia negli ultimi due anni per la promozione della cultura, precisando che lo stato di previsione del Ministero dei beni culturali ha registrato un aumento del 37 per cento delle risorse rispetto all'anno precedente, ed è in corso una riorganizzazione del sistema museale italiano. Sono state illustrate le misure riguardanti la scuola, attraverso lo stanziamento di risorse per la formazione e la valutazione degli insegnanti e per nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro, nonché l'iniziativa della «carta cultura» per i giovani. Dopo aver accennato alle ulteriori proposte di legge in discussione presso la Camera dei deputati, ricorda che sono stati descritti anche il meccanismo dell'*art bonus* e i contenuti del disegno di legge di riforma del cinema e dell'audiovisivo.

Manifesta infine vivo ringraziamento per il supporto garantito dagli Uffici del Senato distaccati presso Bruxelles, grazie ai quali è stato possibile disporre di tutte le informazioni necessarie e propedeutiche all'incontro.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), alla luce degli interessanti spunti emersi durante l'incontro, prospetta la possibilità di svolgere un'audizione dell'onorevole Morgano anche per approfondire la concezione europea del legame tra cultura e attività economiche, diversa rispetto a quella italiana.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.



Il PRESIDENTE comunica che, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha udito oggi i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, i quali hanno consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL DOCUMENTO XVIII N. 143*

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione europea ha formalmente ringraziato il Senato per il parere reso sulla proposta di decisione recante una modifica alla decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033» (COM (2016) 400 definitivo), esaminata dalla 7<sup>a</sup> Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL TESTO  
UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER  
I DISEGNI DI LEGGE N. 322, 934, 972, 1616**

**Art. 1.**

**G/322-934-972-1616NT/1/7**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante: Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

premessò che:

con l'articolo 1 del provvedimento in esame s'intende attuare una trasformazione già da tempo auspicata;

il problema e soprattutto l'urgenza che ne deriva, affinché detti istituti siano statizzati, implica un fattore economico-finanziario, dacché gli oneri gravano direttamente sul bilancio degli enti locali e pertanto, data la insita e crescente scarsità di risorse di cui sono già da tempo oggetto, rischiano il commissariamento;

considerato che:

i commi 1 e 5 dell'articolo 1 sopra citato prevedono rispettivamente la stipula di convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e gli enti locali e l'emaneazione di un decreto da parte dei Ministeri citati, per disciplinare e attuare il processo di statizzazione;

valutato che:

gli *ex* Istituti musicali pareggiati sono fortemente radicati sul territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali che ora non sono più in grado di supportare le spese di mantenimento di questi importanti istituti;

si rende necessario, quindi, in questa fase avviare un percorso di collaborazione che renda la trasformazione agevole ed efficace, mediante la condivisione degli obiettivi e delle scelte, tra i soggetti interessati, soprattutto nel momento in cui saranno emanati dai Ministeri competenti i criteri e gli schemi delle convenzioni di cui al comma 2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere enti rappresentativi degli enti locali, come l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nella fase di definizione delle modalità di statizzazione che saranno contenute nelle convenzioni che ciascun ente locale che ne farà richiesta dovrà sottoscrivere.

---

## 1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508,» con le seguenti: «Gli Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».*

*Conseguentemente:*

a) *al medesimo articolo, alla rubrica, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)»;*

b) *al Titolo, sostituire le parole: «Istituti musicali pareggiati» con le seguenti: «Istituti superiori di studi musicali (ISSM)».*

---

## 1.2

Gianluca Rossi

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con i Ministeri» aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI,».*

---

**1.3**

PETRAGLIA

*All'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'Istituzione stessa», aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI,».*

*Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «, e sentita l'ANCI,».*

---

**1.4**

IL RELATORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «sull'istituzione» con le seguenti: «sulla costituzione».*

---

**1.5**

ORRÙ

*Al comma 4, dopo le parole: «Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)», aggiungere le seguenti: «in cui vengono integrate, altresì, le cattedre vacanti o rese indisponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alla dotazione organica delle Istituzioni di cui al comma 1».*

---

**1.6**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*«4-bis. Le disposizioni relative all'attribuzione alle Province o agli enti che ne assorbono le funzioni, delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle industrie artistiche si applicano fino alla fine dell'anno accademico 2016-2017. Con il decreto di cui al comma 5 è definito lo schema di convenzione tra le Province o gli enti che ne assorbono le funzioni, lo Stato e le Istituzioni di cui al primo periodo per il mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento delle Istituzioni stesse».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3,» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4-bis».*

---

### 1.7

Gianluca ROSSI

*Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione », aggiungere le seguenti parole: «, e sentita l'ANCI,».*

---

### 1.8

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, Gianluca ROSSI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 5, dopo le parole: «ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziati per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti,», inserire le seguenti: «del numero degli studenti iscritti,».*

---

### 1.9

PELINO, GIRO

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.*

*5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 100.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».*

---

**1.0.1**

Elena FERRARA, FASIOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Statizzazione della scuola di musica regionale  
in lingua slovena «Glasbena Matica»)*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la scuola di musica regionale in lingua slovena "Glasbena Matica" è statizzata. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e all'articolo 15 della citata legge n. 38 del 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate eventuali disposizioni specifiche ai fini di cui comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'articolo 15, comma 6, della legge n. 38 del 2001».

---

**1.0.2**

CONTE, VICECONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Trasformazione delle Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia in Scuole superiori di eccellenza per l'Alta formazione artistica)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, in ragione della loro rilevanza storica, culturale ed artistica, le Accademie di belle arti di Brera, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Palermo, Torino e Venezia sono trasformate, senza costi aggiunti vi per la finanza pubblica, in Scuole superiori di eccellenza per l'alta formazione artistica (S.S.E.A.F.A.), dotate di autonomia statutaria, didattica, organizzativa regolamentare, finanziaria e contabile. La costituzione delle Scuole superiori di eccellenza per l'alta formazione artistica avviene previa verifica, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accre-

ditamento, stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## Art. 2.

### **G/322-934-972-1616NT/3/7**

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e abbinati, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede una delega al Governo finalizzata al «riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

la riorganizzazione della «rete territoriale», di cui al comma 1, lettera *a*), prevede «la costituzione dei Politecnici delle arti [...], in cui le Istituzioni confluiscono assumendo la denominazione di "Istituti", di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio»;

nella formazione professionalizzante, e nel rispetto dell'autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile, i Politecnici provvedono alla formazione propedeutica di primo livello, all'espletamento dei corsi di secondo livello e all'attivazione dei corsi di terzo livello (dottorati di ricerca);

considerato che:

il comma 9 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplina i corsi a indirizzo musicale nella Scuola secondaria di primo grado, facendo così diventare in quest'ambito l'insegnamento di strumento materia curriculare; conseguentemente, ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, è stata istituita la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media (A077);

considerato inoltre che:

il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressa-

mente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale di cui al sopra citato articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di incentivare e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi nell'intera filiera musicale: dalle scuole medie a indirizzo musicale, ai licei musicali e coreutici fino ai «Politecnici delle arti», affinché siano disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali.

---

## 2.1

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## 2.2

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2. – (Compimento del processo di norma e riordino del sistema nazionale dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM) - 1. Al fine di portare a compimento la riforma ed il riordino del sistema nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinate le materie di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d) e lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508».

---



**2.3**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**2.4**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Al comma 1, sostituire le lettere dalla a) alla n) con le seguenti:*

a) definizione degli organi di governo delle Istituzioni AFAM, prevedendo:

1) un direttore, con mandato unico di sei anni non rinnovabili e in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del consiglio direttivo fra i componenti di un elenco di personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'Alta Formazione artistica e musicale, stilato dallo stesso consiglio direttivo. L'istituzione, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pone in atto tutte le iniziative necessarie per rendere il processo di selezione e di nomina conforme alle norme di trasparenza e pubblicità secondo la normativa vigente;

2) un direttore amministrativo, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico con contratto di lavoro a tempo determinato di quattro anni tra personalità di elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico;

3) un consiglio di amministrazione composto dal direttore dell'Istituzione con funzione di presidente, due rappresentanti dei docenti, da un rappresentante dei ricercatori, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca;

4) un consiglio direttivo composto dal direttore, con funzione di presidente, da tre docenti rappresentanti le diverse aree formative, da due studenti designati dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo (ATA);

b) attribuzione a ciascuna situazione di una propria dotazione organica docente, amministrativa e tecnica che dovrà essere reclutata esclusivamente mediante concorso, a eccezione del personale docente abilitato

che già insegna nelle Istituzioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

c) definizione del ruolo e dei compiti delle Istituzioni AFAM nella formazione professionalizzante prevedendo, nel rispetto della loro autonomia:

1) lo svolgimento della formazione propedeutica e della formazione di primo livello;

2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche mediante la possibilità di favorire la circolazione degli studenti tra istituti e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;

3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca, tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati a istituzioni regolate da convenzioni interistituzionali;

d) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;

e) istituzione di dottorati di ricerca e loro valorizzazione, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le università, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei tradizionali settori storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali e innovativi;

f) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture musicali e artistiche europee e internazionali di pari livello o di livello superiore, nonché di esperienze formative all'estero con particolare riguardo al programma «Erasmus» o ad analoghe iniziative per allievi e docenti;

g) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

---

## 2.5

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la facoltà di costituzione dei Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", in cui possono confluire le Istituzioni AFAM, mantenendo la denominazione originaria di Conservatorio o Accademia, nonché strutture delle università, sulla base della contiguità territoriale, della

complementarietà e dell'integrazione dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei Politecnici avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera f)».

---

## 2.6

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera a), effettuare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», *con le seguenti:* «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM»;

b) *dopo le parole:* «di cui alla lettera f)», *aggiungere le seguenti:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle Istituzioni medesime».

---

## 2.7

CONTE, VICECONTE

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

---

## 2.8

CENTINAIO

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni*

a) *dopo le parole:* «rete territoriale» *sostituire la parola:* «delle» *con le seguenti:* «di tutte le»;

b) *dopo le parole:* «di cui alla lettera f)», *aggiungere le parole:* «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».

---

**2.9**

GIRO, AMIDEI

*Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «rete territoriale» sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «di tutte le»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».*

---

**2.10**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rete territoriale delle Istituzioni AFAM», con le seguenti: «rete territoriale di tutte le Istituzioni AFAM».*

---

**2.11**

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: «Istituzioni AFAM» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,» e sostituire le parole: «dei Politecnici delle arti» con le seguenti: «di Politecnici delle arti»;*

b) *alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: «con mandato unico di sei anni» con le seguenti: «con mandato di sei anni, non rinnovabile»;*

c) *alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni,» inserire la seguente: «scelto»;*

d) *alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «degli Istituti»;*

e) *alla lettera e), sostituire le parole: «prevedendo che» con le seguenti: «e prevedendo altresì che»;*

f) *alla lettera m), sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*

---

**2.12**

Elena FERRARA, FASIOLO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Istituzioni AFAM» inserire la seguente: «statali».*

---

**2.13**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «AFAM,» inserire la seguente: «anche».*

---

**2.14**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM», inserire le seguenti: «, sentite le Istituzioni,».*

---

**2.15**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «assumendo la denominazione di "Istituti"» con le seguenti: «mantenendo la propria denominazione».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*a) alla lettera c), numero 2), sostituire la parola: «istituti» con la seguente: «Istituzioni»;*

*b) alla lettera d), numero 3), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni»;*

*c) alla lettera d), numero 4), sostituire le parole: «degli Istituti» con le seguenti: «delle Istituzioni»;*

*d) alla lettera e), sostituire le parole: «dei singoli Istituti» con le seguenti: «delle singole Istituzioni».*

---

**2.16**

AMIDEI, GIRO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale», con le seguenti: «ad eccezione dei Conservatori che mantengono la propria denominazione».*

---

**2.17**

PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».*

---

**2.18**

Gianluca ROSSI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale» con la seguente: «costituiti».*

---

**2.19**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ambito regionale o interregionale,» con la seguente: «costituite».*

---

**2.20**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dell'integrazione» con le seguenti: «, dell'integrazione e della valorizzazione».*

---

**2.21**

IDEM, FASIOLO

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «ruolo nel territorio,», aggiungere le seguenti: «e mediante la costituzione dell'Istituto».*

nazionale di *design*, in cui confluiscono gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in qualità di Dipartimenti».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;*

b) *al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «delle singole Istituzioni», aggiungere le seguenti: «e dei singoli Dipartimenti»;*

c) *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai Politecnici», aggiungere le seguenti: «e all'Istituto nazionale di design»;*

d) *al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;*

e) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dei Politecnici», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;*

f) *al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del Politecnico», aggiungere le seguenti: «e dell'Istituto nazionale di design»;*

g) *al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «nominato», con le seguenti: «nominati»;*

h) *sostituire il comma 1, lettera d), numero 3), con il seguente:*

«3) un consiglio di amministrazione, composto: per i Politecnici, dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per l'Istituto nazionale di *design*, dal direttore dell'Istituto, con funzione di presidente, da un rappresentante delle regioni sede dei singoli Dipartimenti, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

i) *sostituire il comma 1, lettera d), numero 4), con il seguente:*

«4) un consiglio accademico, composto: per i Politecnici dal direttore del Politecnico, con funzione di presidente, dai direttori degli Istituti componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; per l'Istituto nazionale di *design*, dal direttore dell'Istituto, con funzione di presidente, dai direttori dei dipartimenti e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei medesimi»;

l) *sostituire il comma 1, lettera e), con il seguente:*

«e) definizione degli organi di governo dei singoli Istituti componenti il Politecnico e dei singoli Dipartimenti dell'Istituto nazionale di *design*, prevedendo: per i primi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione dell'Istituto nell'ambito

di quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Istituto siano affidate ad un segretario amministrativo; per i secondi, un direttore eletto dal corpo docente con il compito di coordinare la programmazione del dipartimento nell'ambito di quella definita dall'Istituto nazionale di *design*, coadiuvato da un consiglio direttivo formato da tre docenti e da uno studente designato dalla consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa del singolo Dipartimento siano affidate ad un segretario amministrativo»;

m) *sostituire il comma 1, lettera h), con il seguente:*

«*h*) attribuzione a ciascun Politecnico e all'Istituto nazionale di *design* di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, in prima applicazione mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni, per i Politecnici, e nei singoli Dipartimenti, per l'Istituto nazionale di *design*, alla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico e di ciascun Dipartimento dell'Istituto nazionale di *design*, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili. L'Istituto nazionale di *design* e i Dipartimenti del medesimo possono avvalersi, ai fini delle attività di insegnamento da parte dell'organico docente, delle forme contrattualistiche di cui all'articolo 409, comma 3, del codice di procedura civile».

---

## 2.22

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «La costituzione dei Politecnici avviene» inserire le seguenti: «tra le Istituzioni AFAM della stessa o di diversa tipologia» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei Politecnici possono confluire strutture delle università».*

---



**2.23**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di cui alla lettera f)», aggiungere le seguenti: «dando altresì un congruo periodo di tempo per l'eventuale adeguamento delle istituzioni medesime».*

---

**2.24**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) integrazione del Consiglio universitario nazionale (CUN) con una nuova area destinata ai Politecnici per la rappresentanza di docenti e studenti appartenenti alle istituzioni del settore AFAM».*

---

**2.25**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e alle Istituzioni».*

---

**2.26**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».*

---

**2.27**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da: «in attuazione» a: «n. 107».*

---

**2.28**

PUGLISI, Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche per favorire la circolazione degli studenti tra le Istituzioni e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline mediante una programmazione congiunta;».

---

**2.29**

Elena FERRARA, FASIOLO

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica ai fini della formazione metodologico-didattica per le professioni educative;».

---

**2.30**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«3-bis) la riorganizzazione dei Dipartimenti di didattica della musica ai fini della formazione metodo logico-didattica per le professioni educative».

---

**2.31**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «Politecnici» inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».*

---

**2.32**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:*

«1) un direttore, con mandato di sei anni non rinnovabile, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, eletto dal corpo docente e

da una quota del personale amministrativo, tecnico e studentesco del Politecnico, e nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra i professori di I fascia in servizio in istituzioni AFAM, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, il cui curriculum è valutato da un comitato nazionale appositamente costituito con decreto del suddetto Ministro. Il trattamento economico del direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;»

---

### 2.33

PUGLISI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1), con il seguente:*

«1) un direttore, con mandato di cinque anni non rinnovabile, eletto dal consiglio accademico del Politecnico, fra personalità di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzati va, che siano iscritte in un albo nazionale costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca in cui sono stabiliti anche i criteri d'accesso all'albo. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

---

### 2.34

GIRO, AMIDEI

*Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
- b) *dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile»;*
- c) *sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico*

interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».

---

## 2.35

CENTINAIO

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la parola: «direttore» con la parola: «rettore»;*
  - b) *dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» aggiungere le parole: «non rinnovabile»;*
  - c) *sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro» con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».*
- 

## 2.36

CONTE, VICECONTE

*Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire ovunque ricorra la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*
  - b) *sostituire le parole da: «nominato dal Ministro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «eletto da tutti i docenti delle istituzioni afferenti al Politecnico interessato tra i docenti di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con capacità anche manageriali».*
-

**2.37**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), ovunque ricorra, sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «su proposta del direttore», con le seguenti: «su proposta del rettore».*

---

**2.38**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: «mandato unico di sei anni» con le seguenti: «mandato di tre anni rinnovabile una sola volta».*

---

**2.39**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni», aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».*

---

**2.40**

LIUZZI

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «con mandato unico di sei anni,» aggiungere le seguenti: «non rinnovabile».*

---

**2.41**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «con mandato unico di sei anni» inserire le seguenti: «non rinnovabile».*

---

**2.42**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «Politecnico», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «e delle Istituzioni».*

---

**2.43**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «su indicazione del consiglio accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniera, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativi, definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro», con le seguenti: «eletto da tutti i professori delle istituzioni afferenti al politecnico interessato scelto tra i professori di dette istituzioni o anche di altre istituzioni del sistema AFAM con capacità anche manageriali».*

---

**2.44**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «su indicazione del Consiglio» a: «decreto del Ministro» con le seguenti: «di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'Alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa, eletto secondo le modalità previste dallo statuto».*

---

**2.45**

PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all'interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro»;*

*2) dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:*

«1-bis) l'istituzione di ruoli dirigenziali che separino le competenze tra gli organi di gestione e gli organi di indirizzo;

1-ter) la garanzia di una composizione degli organi che assicuri la rappresentanza di tutte le figure professionali operanti nei Politecnici».

---

## 2.46

PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione» a «nonchè in» con le seguenti: «all'interno del consiglio accademico del Politecnico, anche in base al» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».*

---

## 2.47

LIUZZI

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: «su indicazione del consiglio accademico del politecnico» fino a: «anche straniera.» con le seguenti: «ed eletto con sistema analogo a quello universitario, fra i docenti di prima fascia dotati di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di competenze ed esperienze qualificate di carattere manageriale.» e sopprimere le parole: «definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro».*

---

## 2.48

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: «definito» a: «del Ministro» con le seguenti: «stilato dal consiglio accademico e pubblicato sul sito dell'Istituzione».*

---

## 2.49

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.50**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» a: «finanze» con le seguenti: «dalla normativa vigente».*

---

**2.51**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) un direttore generale, con incarico conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, da attribuirsi, in prima istanza, a un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico. Quest'ultimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore generale è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;».

---

**2.52**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «direttore amministrativo» con le seguenti: «direttore generale».*

---

**2.53**

GIRO, AMIDEI

*Al comma 1, lettera d), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «su proposta del direttore» con la seguente: «su proposta del rettore»;*

b) *dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».*

---



**2.54**

CENTINAIO

*Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;*

b) *dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».*

---

**2.55**

CONTE, VICECONTE

*Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «su proposta del direttore» con le seguenti: «su proposta del rettore»;*

b) *dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico» aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il possesso dei requisiti richiesti».*

---

**2.56**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni, rinnovabile una sola volta.».*

---

**2.57**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «quattro anni», inserire le seguenti: «a un dirigente scelto».*

---

**2.58**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico», aggiungere le seguenti: «e altresì riconoscendo ai direttori amministrativi attualmente in servizio il possesso dei requisiti richiesti».*

---

**2.59**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «per tutta la durata dell'incarico», inserire le seguenti: «da attribuirsi, in prima istanza, ad un soggetto scelto tra i direttori amministrativi in servizio nelle singole Istituzioni appartenenti al Politecnico».*

---

**2.60**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto del Ministro» a «finanze» con le seguenti: «dalla normativa vigente».*

---

**2.61**

CONTE, VICECONTE

*Al comma 1, lettera d), numeri 3) e 4), sostituire la parola: «direttore», con la seguente: «rettore».*

---

**2.62**

CENTINAIO

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 3), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore»;*

*b) al numero 4), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».*

---

**2.63**

GIRO, AMIDEI

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».*

---

**2.64**

Gianluca ROSSI

*Al comma 1, lettera d, numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».*

---

**2.65**

PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico», aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante di ciascuno dei Comuni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico,».*

---

**2.66**

GIRO, AMIDEI

*Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola: «direttore» con la seguente: «rettore».*

---

**2.67**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo le parole: «degli Istituti componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «da un rappresentante degli studenti per ogni Istituto componente, designato dalla rispettiva Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132».*

---

**2.68**

Elena FERRARA, FASIOLO

*Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successive modificazioni».*

---

**2.69**

PETRAGLIA

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

*«4-bis) la ricostituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, istituito dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508».*

---

**2.70**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*«4-bis) sono previsti, infine, un collegio dei revisori dei conti, una consulta degli studenti e una consulta del personale tecnico amministrativo, da eleggere secondo modalità stabilite nello statuto del Politecnico».*

---

**2.71**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «componenti il Politecnico» inserire le seguenti: «e delle singole Istituzioni».*

---

**2.72**

CONTE, VICECONTE

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

---

**2.73**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente», aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

---

**2.74**

GIRO, AMIDEI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

---

**2.75**

LIUZZI

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni, non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

---

**2.76**

CENTINAIO

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «eletto dal corpo docente» aggiungere le seguenti: «con un mandato di quattro anni non rinnovabile prima che siano trascorsi ulteriori quattro anni».*

---

**2.77**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di I o II fascia, in ruolo da almeno sei anni anche in altro Istituto dello stesso tipo, con mandato di sei anni non rinnovabile».*

---

**2.78**

IDEM, MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, DI GIORGI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «eletto dal corpo docente» inserire le seguenti: «tra i docenti di prima fascia con mandato di tre anni, rinnovabile».*

---

**2.79**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e da uno studente designato» con le seguenti: «e da due studenti designati».*

---

**2.80**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «a un segretario amministrativo» con le seguenti: «in prima istanza al rettore amministrativo in servizio nell'Istituzione.».*

---

**2.81**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) definizione delle procedure di programmazione e accreditamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, nonché definizione delle procedure di valutazione delle sedi e dei corsi di studio, sentito l'ANVUR, tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative».*

---

**2.82**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «sentita l'ANVUR» con le seguenti: «sentito il parere del CNAM».*

---

**2.83**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) incentivazione a promuovere e sancire un processo di integrazione e armonizzazione dei percorsi formativi in campo musicale tra i Politecnici, le scuole medie a indirizzo musicale, di cui all'articolo 11, comma 9, della legge del 3 maggio 1999, n. 124, e i licei musicali e coreutici, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, affinché possano essere disciplinati corsi propedeutici finalizzati all'accesso ai corsi di primo livello delle istituzioni AFAM insieme con l'istituzione di corsi specifici per giovani talenti musicali».

---

**2.84**

Elena FERRARA, FASIOLO

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) previsione, nel caso di frequentazione di più corsi di studio, dell'obbligo di iscrizione a una singola Istituzione;».

---

**2.85**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «valutazione dei risultati dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e della qualifica dei docenti».*

---

**2.86**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «anche» ad «AFAM».*

---

**2.87**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «anche».*

---

**2.88**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo criteri di trasparenza come da normativa vigente.».*

---

**2.89**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*«g-bis) individuazione di profili professionali nell'area tecnica e informatica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e a i metodi scientifici di lavoro e ricerca in campo artistico e musicale, di cui alla lettera l), con relativo adeguamento delle dotazioni organiche di personale.».*

---

**2.90**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «attribuzione a ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;*

*b) dopo le parole: «da parte di ciascun Politecnico» inserire le seguenti: «o Istituzione»;*

*c) sostituire le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato,» con le seguenti: «prevedendo concorsi per future assunzioni di tutte le figure professionali.».*

---

**2.91**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e successivamente» inserire le seguenti: «, prevedendo concorsi per tutte le figure professionali,».*

---



**2.92**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato».*

---

**2.93**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

*«h-bis) revisione dello status giuridico dei docenti secondo i principi e la regolamentazione di diritto pubblico;».*

---

**2.94**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Valore dei titoli di studio)*

1. I titoli di studio rilasciati dai Politecnici delle arti sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di cicli di studi di eguale durata e livello.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'equivalenza di cui al comma 1 con le classi di laurea universitarie secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

---

**2.95**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «formazione alla ricerca» con le seguenti: «istituzione di corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca)».*

---

**2.96**

IDEM, FASIOLO

*All'articolo 2, comma 1), lettera 1), dopo le parole: «formazione alla ricerca» inserire le seguenti: «e valorizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione».*

---

**2.97**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera 1), dopo le parole: «nei settori tradizionali storico-artista e musicologico», inserire la seguente: «didattico»,».*

---

**2.98**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera 1), dopo la parola: «musicologico» inserire la seguente: «didattico»,».*

---

**2.99**

IDEM, FASIOLO

*Al comma 1), lettera 1), dopo le parole: «tecnico-tecnologico» inserire le seguenti: «, di design».*

---

**2.100**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1, dopo la lettera 1), inserire la seguente:*

*«l-bis) estensione ai Politecnici delle arti della normativa universitaria vigente relativa alla ricerca e attivazione di specifici corsi formativi di terzo livello (dottorati di ricerca) nei campi dell'arte e della musica».*

---

**2.101**

DI GIORGI, Elena FERRARA, MARCUCCI, IDEM, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «, artistiche e culturali».*

---

**2.102**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «strutture musicali» inserire le seguenti: «e artistiche,».*

---

**2.103**

IDEM, FASIOLO

*Al comma 1), lettera m), dopo le parole: «europee e internazionali» inserire le seguenti: «, nonché istituzioni che offrono corsi di formazione nell'ambito della progettazione industriale,».*

---

**2.104**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
  - b) *sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».*
- 

**2.105**

CENTINAIO

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
  - b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*
-

**2.106**

GIRO

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
  - b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*
- 

**2.107**

CONTE, VICECONTE

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere le parole: «o di livello superiore»;*
  - b) *sostituire la parola: «allievi» con la seguente: «studenti».*
- 

**2.108**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «o di livello superiore».*

---

**2.109**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «allievi», con la seguente: «studenti».*

---

**2.110**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

*«m-bis) in conformità alla normativa vigente e agli adempimenti degli obblighi a garanzia di trasparenza e pubblicità, i Politecnici, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedono a pubblicare ed aggiornare, rendendo disponibili sul proprio sito web istituzionale, ogni informazione utile riguardante gli organi di go-*

verno, il personale docente, amministrativo e tecnico nonché il bilancio delle singole istituzioni».

---

**2.111**

CONTE, LIUZZI

*Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«*m-bis*) riorganizzazione degli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, di Faenza, Firenze, Pescara, Roma e Urbino mediante la costituzione del Politecnico nazionale del *design*, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo della formazione e della ricerca nel campo del *design* italiano. L'istituzione del Politecnico nazionale del *design* sarà attuata sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle lettere da *a*) a *m*)».

---

**2.112**

CONTE, VICECONTE

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «oggetto di abrogazione tacita o implicita,» inserire le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),».*

---

**2.113**

GIRO

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),».*

---

**2.114**

CENTINAIO

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),».*

---

**2.115**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «implicita» aggiungere le seguenti: «con eccezione delle leggi speciali del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)».*

---

**2.0.1**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale)*

1. La formazione musicale e coreutica di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole medie a indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e dai licei musicali e coreutici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite la cabina di regia della rete "Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici" e la Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica, negli istituti musicali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono istituiti i corsi propedeutici, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 2, e articolo 10, comma 4, lettera g), e in materia di formazione ricorrente e permanente. Detti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio di primo livello istituiti presso i Politecnici delle arti.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti, altresì:

a) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'alta formazione artistica e musicale, cui devono essere armonizzati i curricoli dei licei musicali e coreutici e i programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base;

b) i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici – sezione musicale;

c) le attività propedeutiche di cui al comma 2, su indicazione dei Politecnici delle arti, definendone in particolare:

1) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto delle attitudini musicali dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;

2) la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;

3) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;

4) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire nelle convenzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 89, articolo 13 comma 8, o di convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi reciprocamente riconosciuti;

5) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera *d*);

6) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti.

4. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, i Politecnici delle arti, fermo restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono immatricolare studenti esclusivamente per i corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e per le attività propedeutiche di cui al medesimo comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base" / "pre accademici" di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma 8, lettera *d*), organizzati dalle istituzioni AFAM, all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 2, vengono assegnati ai corsi propedeutici di cui al medesimo comma, in base ai livelli tecnici posseduti.

5. I Politecnici delle arti possono attivare specifiche attività formative per "giovani talenti musicali", di cui alla legge 15 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 181, lettera *g*) e decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, articolo 7, comma 3, a favore di studenti minorenni precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente».

---

**Art. 3.****G/322-934-972-1616NT/4/7<sup>a</sup>**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»,

premessò che:

l'articolo 3 intende trasformare in graduatorie nazionali a esaurimento le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

considerato che:

a far seguito alla mancata applicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, e conseguentemente alla mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) che diedero vita a vere e proprie procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

la condizione precaria del personale docente AFAM ha una sintesi esemplare in due graduatorie nazionali che possono considerarsi «simmetriche» (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013), dal momento che il personale era stato reclutato nel medesimo modo, mediante un decreto ministeriale che disciplina le tabelle di valutazione dei titoli e attraverso le quali il personale veniva inserito in graduatoria;

vi sono tuttavia delle differenze sostanziali, giacché – nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, *ex lege* 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime –, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l'accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

si tratta, pertanto, nel caso delle graduatorie *ex lege* 128, di docenti pluriselezionati negli anni, impiegati e quindi istituzionalizzati presso le proprie sedi di lavoro, che non solo si sono dimostrati pilastri determinanti



al funzionamento degli istituti ma che hanno ricoperto cariche vitali per le politiche di internazionalizzazione e sviluppo delle sedi facendosi carico di progetti innovati vi e migliorativi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche mediante provvedimenti a carattere normativo, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare carattere di priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso selettivo che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) nonché abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni.

---

**G/322-934-972-1616NT/5/7<sup>a</sup>**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede d'esame del testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 322 e connessi, recante «Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)»;

premesso che:

nell'articolo 3, si intende trasformare, a partire dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento;

considerato che:

a causa della mancata emanazione del decreto attuativo destinato a disciplinare il reclutamento del personale docente previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera *e*) della legge n. 508 del 1999, furono emanate due note ministeriali (la n. 1672 del 2002, assorbita con modificazioni dalla Nota n. 3154 del 2011) a seguito delle quali vennero avviate delle procedure concorsuali per sede, in cui il candidato non aveva alcuna possibilità di mantenere la propria posizione in graduatoria grazie all'automatismo dovuto all'anzianità di servizio;

in tal modo si sono create due graduatorie nazionali (*ex lege* n. 143 del 2004 ed *ex lege* n. 128 del 2013) che possono considerarsi «simmetriche», ma con delle differenze sostanziali, giacché – nonostante si trattasse di personale docente inquadrato nelle medesime mansioni e ruoli, e nonostante il personale incluso nelle seconde, *ex lege* 128 fosse in possesso di un requisito maggiore rispetto alle prime –, mentre l'accesso alle graduatorie nazionali 143 era riservato al personale con 360 giorni di servizio, l'accesso alle graduatorie 128 era riservato a chi era in possesso di tre anni accademici (quindi 36 mesi di servizio) e il superamento di un concorso selettivo che garantiva l'idoneità artistica (minimo 24 punti) per l'abilitazione alla professione docente;

valutato infine che:

ad aggravare la portata del *vulnus* vi è stata l'esclusione dalla graduatoria *ex lege* 128 degli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che al momento, nonostante l'esperienza maturata, non hanno possibilità di essere assunti;

si rende necessario quindi porre fine definitivamente al problema del precariato delle Istituzioni Afam e alla disparità di trattamento cui sono sottoposti gli insegnanti, a causa della carenza normativa e della mancanza di un disegno unitario e preciso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti dei posti vacanti e disponibili:

a) di inserire i suddetti insegnanti in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) di prevedere l'assegnazione di un punteggio minimo agli insegnanti con almeno tre anni accademici di insegnamento, in fase di eventuale redazione di bandi di concorso per il reclutamento degli insegnanti AFAM, affinché ai docenti con 36 mesi di supplenza annuale sulla stessa disciplina, alla data di entrata in vigore della presente legge possa essere riconosciuta l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento nella specifica materia.

---

### 3.1

Elena FERRARA

*Al comma 1, sostituire le parole: «Dall'anno accademico 2017/2018», con le seguenti: «Dall'anno accademico 2016-2017».*

---

**3.2**

AMIDEI, GIRO

*Al comma 1 sostituire le parole: «2017-2018», con le seguenti: «2016-2017».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri».

---

**3.3**

GIRO

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».*

---

**3.4**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo :«In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».*

---

**3.5**

CENTINAIO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In coda alle graduatorie nazionali di cui al primo periodo sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

---

**3.6**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GET, GNE, 143 e 128), tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

---

**3.7**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nei limiti dei posti vacanti e disponibili, hanno priorità, ai fini del reclutamento del personale, in subordine alla graduatoria nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, tutti coloro che, non essendo titolari di contratto a tempo indeterminato presso le Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, abbiano superato un concorso che garantisce l'idoneità artistica (con punteggio minimo di 24 punti) e che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento (36 mesi di servizio) presso le suddette istituzioni».

---

**3.8**

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali graduatorie sono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017/2018 e 2018/2019. In tale periodo il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone le commissioni e identifica le procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti, stabilendo, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli artistici e professionali ai fini del conseguimento dell'idoneità. Nell'ambito dei concorsi di sede, le singole Istituzioni valutano le competenze specifiche per ogni insegnamento delineate nel piano di offerta formativa.».*

---

**3.9**

LIUZZI

*Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Le graduatorie vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017-2018, 2018-2019. Durante tale periodo sono predisposte le commissioni ed identificate le nuove procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti e sui nuovi pensionamenti.».*

---

**3.10**

CONTE, VICECONTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Fatta salva la priorità dei soggetti già iscritti, nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al comma 1 sono inseriti, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 19 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i docenti con contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per ogni anno accademico del triennio, e i docenti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale che abbiano maturato almeno 125 ore di insegnamento per ogni anno accademico del triennio.».*

*Conseguentemente all'articolo 4:*

a) *al comma 1 alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni»;*

b) *al comma 1 lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «37 milioni»;*

c) *al comma 1 lettera b), sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

---

### **3.11**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le graduatorie nazionali a esaurimento di cui al comma 1 vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel bienni accademici 2017-2018 e 20182019. In tale periodo sono predisposte le commissioni e istituite nuove procedure concorsuali ai fini del reclutamento del personale sulle restanti cattedre vacanti».

---

### **3.12**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn-over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia.

2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

---

**3.13**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «il turn over» inserire le seguenti: «del personale» e dopo le parole: «delle cessazioni» inserire le seguenti: «dal servizio».*

---

**3.14**

CENTINAIO

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere, in fine, le parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».*

---

**3.15**

GIRO

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie e nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.».*

---

**3.16**

LIUZZI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «; una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei professori della seconda fascia».*

---

**3.17**

CONTE, VICECONTE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota dei posti vacanti deve essere riservata alla progressione di carriera dei docenti della seconda fascia».*

---

**3.18**

Elena FERRARA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il restante 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica è stabilizzato con un piano biennale di assunzioni dall'anno accademico 2018/2019. Ogni altro contratto a tempo indeterminato è subordinato alle assunzioni di cui al periodo precedente».*

---

**3.19**

CONTE, VICECONTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. La progressione di carriera dei docenti della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti inclusi nella graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».*

---



**3.20**

LIUZZI

*Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-bis. La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi del comma 2 dall'articolo 19, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

---

**3.21**

Elena FERRARA

*Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Accademie di belle arti, dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede una procedura di idoneità per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina riservata ai professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno dieci anni».

---

**3.22**

PETRAGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2017-2018 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2-ter. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1 lettera a), aggiungere il seguente numero: 4-bis) quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute;».*

---

### 3.23

PETRAGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto negli Istituti superiori di studi musicali (ISSM), nelle Accademie di belle arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all'uso di contratti atipici, procedendo alla contestuale, progressiva trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile o convenzioni in contratti subordinati a tempo determinato.».

*Conseguentemente all'articolo 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «42 milioni» e, al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero: «4-bis) quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute;».*

---

### 3.24

LIUZZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In coda alle graduatorie nazionali di cui al comma 1, sono istituite graduatorie aggiuntive ove inserire coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 viene riconosciuta l'idoneità all'insegnamento con riferimento alla specifica disciplina di appartenenza».

---

**3.25**

LIUZZI

*Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, idoneità per i docenti inseriti nelle attuali graduatorie di istituto nelle istituzioni AFAM e progressione di carriera per la seconda fascia».*

---

**3.0.1**

GIRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di oneri per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

---

**3.0.2**

GIRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

*a)* integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

*b)* modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a)*;

*c)* integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

*d)* modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c)*;

*e)* indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a)* e *c)* entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

*f)* inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

---

**3.0.3**

ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIZZA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di personale)*

1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'immissione in ruolo *ex lege*».

---

**3.0.4**

Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Consiglio nazionale per l'altaformazione artistica e musicale)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla definizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale».

---

**3.0.5**

IDEM, Elena FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Norme transitorie)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono un periodo di durata non superiore a diciotto mesi per garantire il raggiungimento da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f). Durante detto periodo continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accREDITAMENTO vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**3.0.6**

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Status del personale docente)*

1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è regolato sotto il profilo giuridico in analogia con la normativa vigente prevista per i docenti universitari. Conseguentemente, le medesime istituzioni adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore presso le università, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni relative al rapporto di impiego di cui al comma 2 si applicano anche al personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. Ai medesimi docenti si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382"».

---

**3.0.7**

CONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Contributo all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara)*

1. Allo scopo di usufruire di pari opportunità nell'offerta formativa, nella ricerca e nella produzione artistica, all'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è assegnato, a partire dall'anno 2017, un contributo ordinario di funzionamento pari a 700.000 euro.».

*Conseguentemente all'articolo 4:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «39 milioni» con le seguenti: «39,7 milioni»;*

b) *al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «31 milioni» con le seguenti: «31,7 milioni»;*

c) *al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

*«b-bis) a decorrere dall'anno 2018, quanto a 700.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

**3.0.8**

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BATTISTA, BERGER, FRAVEZZI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

**Art. 4.****4.0.1**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:***«Art. 4-bis.***(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

*a)* integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

*b)* modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a)*;

*c)* integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

*d)* modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c)*;

*e)* indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a)* e *c)* entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

*f)* inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogata. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma.

**Art. 4-ter.***(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33



della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

#### 4.0.2

##### CENTINAIO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### «Art. 4-bis.

*(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

*a)* integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

*b)* modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a*);

*c)* integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

*d)* modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c*);

*e)* indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a*) e *c*) entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

f) inserire nel comitato consultivo dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di cui l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta Formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

**«Art. 4-ter.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

**4.0.3**

CONTE, VICECONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Integrazioni relative al Consiglio universitario nazionale (CUN), al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con quelli dell'Università, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

*a)* integrare la componente AFAM nel Consiglio universitario nazionale (CUN) attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

*b)* modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a)*;

*c)* integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

*d)* modificare il regolamento di funzionamento e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c)*;

*e)* indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a)* e *c)* entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

*f)* inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'AFAM.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) deve essere inteso, dall'entrata in vigore della presente legge, come riferito al Consiglio universitario nazionale (CUN) come integrato ai sensi del comma 1.».

---

**4.0.4**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Integrazioni relative a CUN, CNSU e ANVUR e attività di ricerca)*

1. Al fine di ottenere l'integrazione degli organi rappresentativi dell'AFAM con quelli dell'università, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a:

*a)* integrare la componente AFAM nel CUN attraverso la modifica della legge 16 gennaio 2006, n. 18 con la creazione di due nuove aree dedicate rispettivamente alla musica e alle arti;

*b)* modificare il regolamento di funzionamento del CUN e le modalità di elezione su base nazionale del CUN in base alle modifiche di cui alla lettera *a)*;

*c)* integrare il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) con rappresentanze degli studenti delle istituzioni AFAM;

*d)* modificare il regolamento di funzionamento del CNSU e le modalità di elezione in base alle modifiche di cui alla lettera *c)*;

*e)* indire le elezioni suppletive per le componenti di cui alle lettere *a)* e *c)* entro e non oltre un anno dall'emanazione della presente legge;

*f)* inserire nel Comitato consultivo dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2010, n. 76, almeno due rappresentanti dell'Alta formazione artistica e musicale.

2. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (CNAM) è abrogato. Ogni riferimento previsto dalla normativa previgente al CNAM, deve essere inteso, all'atto di approvazione della presente legge, riferita al CUN come integrato dal precedente comma».

---

**4.0.5**

CONTE, VICECONTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono regolati sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*) della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendi ali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n.232.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate inquadrano il personale sulla base del contratto collettivo nazionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e provvedono alla relativa attuazione avvalendosi dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

---

**4.0.6**

BOCCHINO, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

2. Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

---

**EMENDAMENTI ALL'ULTERIORE NUOVO  
UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2304, 2355**

**Art. 2.**

**2.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e privati».*

---

**2.2**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso interventi di», con le seguenti: «attraverso interventi che non comportino aumenti di volumetria, anche mediante il».*

---

**2.3**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture».*

---

**2.4**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo criteri di separazione per la gestione delle attività commerciali e culturali;».*

---

**2.5**

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) promozione e sviluppo, con adeguate iniziative, del gemellaggio già in atto con la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio».

---

**2.6**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole «studenti universitari», con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».*

---

**2.7**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**2.8**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), un terzo delle risorse del contributo straordinario di cui all'articolo 4 è destinato per una quota parte pari al 50 per cento interventi di sostegno alla ricerca in materia di studi classici latini nelle università statali e per la restante quota parte a borse di studio da attribuire agli studenti delle scuole pubbliche secondarie di secondo grado.

1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis.».

---



**2.9**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché la successiva gestione delle attività ad essi riferibili sono affidati mediante procedure a evidenza pubblica, prevedendo particolari criteri di selezione volti al sostegno e alla valorizzazione della filiera e del settore produttivo locali.».

---

**Art. 3.****3.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» con le seguenti: «da un membro eletto a maggioranza dei suoi componenti».*

---

**3.2**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera di appartenenza».*

---

**3.3**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo,».*

---

**3.4**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona – DMC Cuore dell'Appennino».*

---

**3.5**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre personalità di chiara fama» fino a: «del turismo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «una personalità nominata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco di tempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca nel settore degli studi ovidiani, due componenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell'associazione Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense».*

---

**3.6**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre personalità di chiara fama» con le seguenti: «due personalità di chiara fama».*

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: «tre esperti» con le seguenti: «due esperti».*

---

**3.7**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1, dopo la parola: «nominati» aggiungere le seguenti: «, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti,».*

---

**3.8**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «due mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**3.9**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «studenti universitari» con le seguenti: «studenti delle università statali» e dopo le parole: «scuole secondarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche».*

---

**3.10**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti privati,».*

---

**3.11**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le decisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».*

---

**3.12**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 3 sopprimere le parole: «o soggetti privati».*

---

**3.13**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le Camere, attraverso le Commissioni parlamentari competenti, sono chiamate a verificare la corrispondenza degli interventi alle finalità di cui all'articolo 2 comma 1 e, in caso negativo, a segnalare eventuali criticità e inadempienze presso gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

---

**3.14**

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, provvede altresì, entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».

---

**3.15**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Comitato promotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura e dell'arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio e non possono essere anche membri del Comitato promotore.».

---

**3.16**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico, i cui membri sono nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base

del più alto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere al Comitato promotore di cui al comma 1».

---

**3.17**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «un Comitato scientifico» aggiungere le seguenti: «i cui membri vengono scelti sulla base del più alto livello di competenza culturale».*

---

**3.18**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.19**

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**3.20**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali buoni studi sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze maturate, differenziate sulla base dell'iscrizione dei componenti agli studi universitari o alle scuole secondarie di secondo grado.».*

---

**Art. 4.**

**4.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «4 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «4 milioni».*

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2400****Art. 1.****1.1**

PADUA

*Al comma 1, dopo le parole: «onnicomprensiva», aggiungere le seguenti: «, al netto degli oneri fiscali.».*

---

**1.2**

DI BIAGIO

*Al comma 1, dopo le parole: «11.000 euro» aggiungere le seguenti: «indipendentemente dalla presentazione o meno di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo di remunerazione o risarcimento del danno.».*

---

**1.3**

AIELLO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.».*

---

**1.4**

PADUA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La remunerazione di cui al comma 1 non concorre alla determinazione del reddito imponibile.».*

---

**Art. 2.****2.1**

AIELLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 1».*

---

**2.2**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 2 sostituire le parole da: «stabilisce» fino a: «pagamento dell'indennizzo» con le seguenti: «fissa con proprio decreto un termine, non superiore a novanta giorni, per la durata del procedimento dal momento della presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1 fino al pagamento, nonché le modalità di presentazione dell'istanza, il termine entro il quale la stessa a pena di decadenza deve essere trasmessa, nonché le modalità e i tempi dell'indennizzo».*

---

**2.3**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 2, dopo le parole: «modalità di pagamento» aggiungere le seguenti: « e i tempi».*

---

**2.4**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «intesi».*

---

**2.5**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 2, sostituire le parole: «realità professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici» con le seguenti: «professionisti o enti di rappresentanza degli interessi dei medici».*

---



---

**Art. 4.****4.1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

*Al comma 4, dopo la parola: «versamento» inserire le seguenti: «nel termine di sessanta giorni».*

---

**Art. 5.****5.1**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «medesimo Ministero».*

---

**Art. 6.****6.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le parole da: «che, alla data di entrata in vigore della presente legge» fino a: «7 settembre 2005»;*

b) *sostituire le parole: «un indennizzo omnicomprensivo» con le seguenti: «una remunerazione omnicomprensiva».*

---

**6.2**

PETRAGLIA, BOCCHINO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «che, alla data di entrata in vigore» sino a: «del 7 settembre 2005».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

---

**6.3**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo le parole: «e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,» sostituire le parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».*

---

**6.4**

AIELLO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non concorre in nessun caso alla formazione della base imponibile ai fini fiscali».*

---

**6.5**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Ai medici specialisti di cui al comma 1 è riconosciuto il diritto ad una sanatoria alternativa con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge.*

---

**Art. 7.****7.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria****213<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) illustra i contenuti del decreto, finalizzato all'adozione di una serie di interventi urgenti volti a far fronte alla difficile situazione in cui versano le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso.

Per quanto di competenza della Commissione, all'interno dell'articolo segnalato segnala alcune disposizioni incidenti su diversi profili degli interventi previsti, con particolare riferimento agli articoli 21, dedicato in modo specifico al settore primario, 5, 45 e 48.

In primo luogo, l'articolo 5, in tema di ricostruzione privata, nell'elenicare le tipologie di intervento per l'erogazione dei contributi fino al 100 per cento delle spese, indica alla lettera *b*) del comma 2, tra gli altri, i gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, agricole, zootecniche, e alla lettera *c*) i danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi della normativa europea relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

L'articolo 21 concerne le disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche e specifica che, ai sensi del comma 1, sono fatti salvi gli effetti delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del decreto e, allo scopo di garantirne la continuità operativa, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393.

Fa presente che si tratta delle disposizioni che favoriscono il trasferimento ed il ricovero temporaneo dei capi di bestiame: gli operatori del settore sono autorizzati dalle ASL, in deroga alle normative di settore; alla stessa stregua, è data facoltà di richiedere il differimento di 120 giorni dell'alimentazione della banca dati nazionale per l'anagrafe zootecnica, nonché è attribuita competenza alle regioni per ricoveri ed impianti temporanei funzionali alla continuità produttiva delle aziende zootecniche interessate dal sisma.

Ai sensi del comma 2, a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni terremotati sono destinate risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Tali risorse saranno utilizzate per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette che l'ISMEA può concedere a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, l'abbattimento avverrà secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 *final* del 5 febbraio 2015: esso è volto a calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie statali dirette tra le categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno (ai sensi del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, detto «ABER») e tra le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria (detto «GBER»).

Per il comma 3, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto (la normativa unionale prevede che ciò possa avvenire nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dal 12 aprile 2016). Un milione di euro, tratto da tale spesa, è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati.

Il comma 4 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tali fini, l'intera quota del cofinanzia-

mento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014 - 2020 delle Regioni interessate dal sisma, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Rileva che l'articolo 45 dispone in materia di sostegno al reddito dei lavoratori, con riferimento ai datori di lavoro ed ai lavoratori interessati dagli eventi sismici.

I commi 1 e 2 attribuiscono, nel limite di 50 milioni di euro per il 2016, i benefici di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, e della relativa contribuzione figurativa in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a séguito degli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 e dipendenti da imprese operanti in uno dei comuni interessati dai medesimi eventi (anche se non compresi nell'allegato 1), qualora ricorra una delle seguenti fattispecie: *a*) i lavoratori non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; *b*) i lavoratori siano impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

I benefici sono attribuiti per la durata di 4 mesi ovvero, per la fattispecie di cui alla precedente lettera *b*), per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione. Essi decorrono dal 24 agosto 2016, in relazione alle giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa (in ogni caso, non trovano applicazione oltre il 31 dicembre 2016).

Per i lavoratori del settore agricolo, l'indennità non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. In relazione alla formulazione letterale del comma 2, segnala che sembrerebbe opportuno chiarire se il riconoscimento dei benefici per il caso in cui la mancata prestazione riguardi solo alcune ore (anziché l'intera giornata lavorativa) concerne soltanto il settore agricolo.

Si sofferma infine sull'articolo 48, riguardante sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi, il quale prevede al comma 1 la sospensione fino al 31 dicembre 2016 di una serie di adempimenti, tra i quali, alla lettera *c*), il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; alla lettera *g*) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio; alla lettera *h*) il pagamento delle rate relative alle provvidenze connesse allo sviluppo della proprietà coltivatrice; alla lettera *i*) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti, effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale, a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma.

Il comma 6 differisce al 1 marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, che rica-

dono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni.

Il comma 8, con riguardo agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, dispone che le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti.

Il comma 9, infine, prevede che le quattro regioni interessate dal sisma autorizzano le aziende biologiche ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008, in relazione a circostanze calamitose.

Si apre il dibattito.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto positivamente della serie di interventi predisposti dal Governo per far fronte ai gravi eventi sismici dell'agosto scorso.

Evidenzia la necessità di chiarire la destinazione dei fondi stanziati, in particolare ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge, rispetto alle aziende agricole e a quelle zootecniche.

Auspica altresì che le somme destinate al rilancio del settore agricolo siano efficacemente utilizzate nelle regioni interessate, nel perseguimento della complessiva finalità di rendere nuovamente competitiva – in un'ottica di lungo termine – la filiera agroalimentare ed evitare l'abbandono delle zone rurali nei territori colpiti dal terremoto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2343) Deputato Raffaella MARIANI ed altri – Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FASIOLO (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, firmato da un notevole numero di parlamentari, che risulta nei contenuti da collegare a una proposta d'iniziativa popolare risalente a qualche anno fa, aggiornata rispetto all'evoluzione normativa.

Fa presente che lo spirito che anima il disegno di legge è da ravvisare nella constatazione per cui l'acqua è fonte di vita per tutte le specie viventi e per il buon funzionamento degli ecosistemi del pianeta e pertanto, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel luglio 2010, costituisce un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti, il cui accesso rappresenta un diritto umano e universale.

In tale contesto, il disegno di legge intende rispondere all'esigenza di dotare il Paese di un quadro legislativo unitario rispetto al governo delle

risorse idriche come bene comune, introducendo modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico.

Evidenzia come l'oggetto dell'iniziativa espliciti i suoi riflessi in via generale nei confronti dell'intero comparto primario, per il quale la risorsa acqua riveste un'importanza vitale in relazione a qualsiasi coltura e alla zootecnia.

La considerazione della rilevanza dell'agricoltura nel panorama dei diversi possibili usi delle risorse idriche è del resto avvalorata già a normativa vigente dalla posizione assicurata al settore rispetto alle altre ipotesi di utilizzo, essendo l'agricoltura seconda soltanto al consumo umano.

Secondo quanto delineato, individua nelle disposizioni di carattere più generale e di principio del provvedimento gli aspetti che più direttamente richiamano l'attenzione e le competenze relative al settore primario.

Segnala che, in questo senso, assume particolare significato l'articolo 2 del testo, volto a esplicitare i principi generali, con richiamo alla citata risoluzione delle Nazioni Unite (comma 1) e alla considerazione dell'acqua secondo i tratti già descritti di bene comune e di risorsa indispensabile da tutelare e utilizzare secondo criteri di efficienza, solidarietà, responsabilità e sostenibilità (comma 2). In quest'ambito, la disposizione cita l'agricoltura come uno dei beni essenziali da salvaguardare indirizzando gli usi delle acque al risparmio e al rinnovo delle risorse.

Nello stesso articolo, sottolinea l'importanza del comma 4 che, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vi inserisce un comma 4.1 il quale dispone che l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello per consumo umano, e il suo utilizzo deve essere reso efficiente ed efficace tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.

A confermare il rilievo riconosciuto all'agricoltura, il successivo comma 4.2 esclude l'uso umano e l'uso agricolo dall'impiego dell'acqua di recupero, da favorire invece per gli altri usi.

In merito a tali ultime due disposizioni, ricorda come l'attuale comma 4 dell'articolo 144 citato, in materia di tutela e uso delle risorse idriche, preveda che gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria**

**278<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2568 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015», per l'espressione del parere alla Commissione affari esteri.

Concorda la Commissione.

### *SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 327*

Il presidente MUCCHETTI avverte che lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto del Governo n. 327), all'ordine del giorno della Commissione, è ancora sottoposto a riserva, non essendo stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato. Avverte inoltre che il Governo ha comunicato in via informale la disponibilità ad attendere il parere della Commissione anche oltre il termine del 25 ottobre.

La Commissione prende atto.



*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2568 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015».

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria****396<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2224)** *Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

**(1134)** *BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario*

**(1648)** *ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento 8.1, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.2 è posto in votazione e approvato.

L'emendamento 8.3, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 8.4, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è fatto proprio dalla senatrice PADUA (PD) e ritirato.

L'emendamento 8.5, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 8.6 è accantonato, con l'assenso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, in conformità a una richiesta avanzata dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).

L'emendamento 8.7, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è sottoscritto dal senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) e ritirato.

L'emendamento 8.8, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 8.9 – sottoscritto dalla senatrice PADUA (PD) –, 8.10 e 8.11 – sottoscritto dal senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) –.

Gli emendamenti 8.12 e 8.13, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 8.14 è accantonato, con l'assenso del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, su richiesta del senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 8.15 è posto ai voti e approvato.

Gli emendamenti 8.16 e 8.17, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono fatti propri e ritirati dalla senatrice PADUA (PD).

L'emendamento 8.18 e il subemendamento 8.100/1, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 8.100 del relatore.

Gli emendamenti 8.19 e 8.20, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono infine dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 sono dichiarati decaduti per assenza di rispettivi proponenti, così come gli emendamenti 9.6, 9.7, 9.8 e 9.10, mentre gli emendamenti 9.5 e 9.9 – quest'ultimo previa sottoscrizione della senatrice PADUA (*PD*) – sono ritirati.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa sottoscrizione del senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), l'emendamento 9.11 è posto in votazione e approvato. È conseguentemente dichiarato assorbito l'emendamento 9.14.

L'emendamento 9.12, sul quale il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è di segno contrario, è dichiarato decaduto per assenza delle proponenti.

Posto in votazione col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 9.13.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è ritirato l'emendamento 9.15, mentre l'emendamento 9.16 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO: l'emendamento 9.17 è fatto proprio dalla senatrice PADUA (*PD*) e ritirato; gli emendamenti 9.18 e 9.19 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti; è ritirato, altresì, l'emendamento 9.20.

Il RELATORE fa presente che l'emendamento 9.21 (testo 3) a propria firma riformula integralmente il comma 5 e introduce altresì alcune modifiche consequenziali ad altre parti del testo: dall'approvazione dello stesso deriverebbero effetti preclusivi o di assorbimento sui successivi emendamenti da 9.22 a 9.41.

Evidenzia, accedendo a una richiesta avanzata dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), che sarebbero da ritenere assorbiti tutti gli emendamenti volti al mantenimento della giurisdizione della Corte dei Conti, per l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'esercente la professione sanitaria nell'ambito delle strutture pubbliche; nonché, in sostanza, quelli intesi a meglio precisare i limiti dell'azione di ri-

valsa e le conseguenze dell'accertamento della responsabilità amministrativa.

Pertanto, rimarcato che l'emendamento 9.21 (testo 3) tratta le tematiche in questione in maniera organica, dopo aver espresso parere contrario sul subemendamento 9.21 (testo 2)/4 – che la PRESIDENTE comunica doversi ritenere ora riferito al testo 3 – manifesta parere contrario su tutti i successivi emendamenti dal 9.22 al 9.41.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.21 (testo 3) del relatore e si conforma all'orientamento di quest'ultimo sul subemendamento 9.21 (testo 2)/4 e sugli emendamenti dal 9.22 al 9.41.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 9.21 (testo 2), 9.21, 9.22 – previa sottoscrizione della senatrice PADUA (PD) –, 9.26 (testo 2), 9.26, 9.28, 9.29, 9.30, 9.32, 9.38, 9.40 – previa sottoscrizione della senatrice PADUA (PD) – e 9.41.

Dichiarato decaduto il subemendamento 9.21 (testo 2)/4 per assenza delle proponenti, è posto in votazione e approvato l'emendamento 9.21 (testo 3) del Relatore. Sono conseguentemente dichiarati preclusi o assorbiti gli emendamenti 9.23, 9.24, 9.25, 9.27, 9.31, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37 e 9.39.

Su richiesta del RELATORE, concorde il rappresentante del GOVERNO, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.42 (testo 2), in attesa di un'auspicata revisione del parere ostativo espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 9.42 è ritirato.

Gli emendamenti 9.43 e 9.44, sui quali il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è contrario, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Degli emendamenti 9.45 e 9.46 è disposto l'accantonamento, in quanto essi trattano la stessa materia affrontata dall'emendamento 9.42 (testo 2), ossia i limiti all'azione di rivalsa esercitabile dalle strutture private.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52 e 9.53.

Previo sottoscrizione, rispettivamente, del senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e della senatrice PADUA (PD), sono ritirati gli emendamenti 9.47 e 9.48. Gli emendamenti 9.49, 9.50,

9.51 e 9.52 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti. L'emendamento 9.53 è, infine, anch'esso ritirato.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 9.54, facendo presente – in aderenza ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) – che è più appropriato fare riferimento alle «prove» assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura o della impresa di assicurazione, piuttosto che agli «elementi» assunti in tale sede.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 9.54 è quindi ritirato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è infine posto ai voti e approvato l'emendamento 9.55.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che l'avvio dell'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2400 e connessi e il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 334 avranno luogo nella seduta antimeridiana che si terrà nella giornata di domani.

Soggiunge che nella giornata di domani si svolgerà anche una seduta notturna, per il seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge n. 2224 e connessi.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

La PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già prevista per la giornata odierna non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria****265<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Intervengono il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 336)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti il nuovo schema di parere, che risulta approvato.

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente MARINELLO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto

audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sui contenuti della ratifica dell'Accordo COP 21 sui cambiamenti climatici**

Il ministro GALLETTI illustra i contenuti e le finalità della ratifica dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21). Ringrazia preliminarmente il Senato della Repubblica per la celerità con cui sta procedendo nell'*iter* di approvazione del disegno di legge di ratifica sull'Accordo di Parigi del 2015, fondamentale per il futuro del Pianeta. È di ieri il dato dell'agenzia Meteo dell'ONU, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), che certifica il raggiungimento nelle concentrazioni di anidride carbonica della soglia di 400 parti per milione. Questo annuncio colpisce l'opinione pubblica ma non lascia di sorpresa: rende semmai ancora più chiara la grandezza del passo compiuto a Parigi. È la scienza a dire che non poteva esserci alternativa a un accordo ambizioso e insieme vincolante per tutti gli Stati. Si arriverà alla COP 22 di Marrakech con l'accordo di Parigi già ratificato, come Italia e come Europa, insieme a Usa, Cina e India, accomunati da una responsabilità comune nei confronti degli abitanti di questo Pianeta. Sottolinea a questo proposito che i tempi di ratifica dell'Accordo di Parigi siano stati molto più veloci rispetto a quanto avvenuto in passato per analoghi accordi internazionali: basti pensare che il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore dopo 8 anni dalla stipula, mentre per quello di Parigi sono stati sufficienti 10 mesi. Tutti i Paesi del mondo sono consapevoli dell'urgenza del momento e dell'importanza degli impegni assunti. A Parigi si è potuto chiudere il primo vero accordo globale legalmente vincolante finalizzato a rafforzare la risposta alla minaccia dei cambiamenti climatici. Con l'approvazione dell'Accordo di Parigi state poste le basi per rendere universale e irreversibile la transizione verso un mondo resiliente ai cambiamenti climatici e neutrale dal punto di vista delle emissioni. Sono diversi gli elementi nuovi e rilevanti che sono stati affrontati e regolati con questo nuovo Accordo. Tra i più importanti occorre sottolineare la fissazione dell'obiettivo di lungo termine di contenere il riscaldamento entro 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, con l'impegno ad operare attivamente per un ulteriore abbassamento della soglia a 1,5°C. Questo è il punto per cui l'Italia e l'Unione europea si sono impegnati con successo, facendo emergere il senso di urgenza che la natura del problema impone e includendo conseguentemente nel testo dell'Accordo una visione collettiva coerente di lungo periodo. Il raggiungimento di questo obiettivo non potrà prescindere da una continua verifica delle azioni messe in campo e dai risultati raggiunti dai governi. A tale scopo si è lavorato intensamente per un unico sistema che assicuri



la trasparenza del nuovo regime e richieda a ciascun Paese di riportare i rispettivi progressi nella realizzazione dei piani di mitigazione, valutandone regolarmente con cadenza quinquennale la portata collettiva alla luce dell'obiettivo di rimanere al di sotto dei 2°C. Il nuovo regime di Parigi, pur confermando il ruolo guida dei Paesi industrializzati, con diverse sfumature a seconda se si tratti di mitigazione, finanza e adattamento, amplia a tutti i Paesi che ratificheranno l'Accordo l'obbligo e l'opportunità di contribuire agli sforzi messi in campo in funzione del loro stadio di sviluppo. Lo sviluppo dei vari Paesi, le loro politiche energetiche, così come la continua evoluzione del clima richiedono un approccio dinamico e profondamente flessibile che sia in grado di dare risposta alle diverse minacce che la Società e il Pianeta devono fronteggiare. Ed è in questo che l'Accordo svolge un ruolo chiave, perché fornisce un'architettura duratura e solida per rivedere periodicamente ed accrescere nel tempo gli sforzi di tutti i Paesi verso comuni obiettivi di lungo periodo. L'Unione Europea, e l'Italia in seno ad essa, sono in una posizione speciale in qualità di pionieri della lotta ai cambiamenti climatici e possiedono tutti gli strumenti e la necessaria ambizione per guidare tale sforzo anche nel prossimo futuro. Al riguardo, il contributo italiano all'Accordo di Parigi è quello sottoscritto dai Paesi europei in occasione del Consiglio Europeo del 23 e 24 ottobre 2014, sotto la presidenza italiana, l'INDC (contributo previsto stabilito a livello nazionale) per i successivi negoziati sul clima, con l'impegno da parte dei Paesi europei a ridurre le proprie emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2030 di almeno il 40 per cento; al tempo stesso, in quella sede sono stati imposti *target* sia sul raggiungimento del livello di consumo di energie rinnovabili sia sul miglioramento dell'efficienza energetica, pari in entrambi i casi a valori obiettivo del 27 per cento. Peraltro, è da notare che il *target* di riduzione di almeno il 40 per cento di CO<sub>2</sub> è suddiviso in due sotto-obiettivi: il 43 per cento a livello europeo che per i settori soggetti ad *emission trading* (ETS) che comprende il comparto di produzione elettrica e i settori più energivori; e un 30 per cento per i settori cosiddetti non ETS (quali trasporti, civile, agricoltura, piccola industria) che viene suddiviso tra gli Stati Membri. La sfida vera è ora quindi quella di attuare questa profonda transizione concordata attuando in primo luogo i contributi nazionali comunicati dalle Parti. Per molti Paesi in via di sviluppo questo richiede un sostegno costante per migliorare le limitate capacità nazionali, e su questo l'Italia ha dimostrato in diverse sedi di aver compreso prima di altri il ruolo chiave che questo tema avrà per il futuro dell'Accordo. Ma non si può dimenticare che l'ambizione dell'Accordo, per i Paesi in via di sviluppo, sarà legato anche alla messa a disposizione per questi Paesi dei cosiddetti «mezzi di implementazione»: ovvero risorse finanziarie, *capacity building* e tecnologie adeguate. Pertanto, la cooperazione con i Paesi *partner*, e in particolar modo con quelli più vulnerabili, dovrà essere un elemento costante, coerente ed efficace della azione internazionale, ben consapevoli che può trasformarsi anche in un volano per l'internazionalizzazione delle imprese. La ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia è dunque prioritaria per l'im-

pegno politico globale in atto nella lotta ai cambiamenti climatici ed è ancor più importante che l'*iter* si concluda in tempi brevissimi, ovvero prima dell'inizio della 22<sup>a</sup> Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro dell'ONU sulla lotta ai cambiamenti climatici (UNFCCC) che avrà luogo a Marrakech dal 7 al 18 novembre, nel corso della quale si prenderanno alcune decisioni relative alla attuazione dell'Accordo, che in quel momento sarà già entrato in vigore. Come noto, l'Accordo è stato firmato da 191 Stati ed è immediatamente stato avviato un impegno collettivo della *membership* per la sua rapida entrata in vigore, stabilita al trentesimo giorno successivo al raggiungimento di due contestuali requisiti: 55 ratifiche rappresentanti almeno il 55 per cento delle emissioni globali. Ciò avverrà il prossimo 4 novembre. L'Unione europea ed altri 10 Stati Membri hanno già depositato i propri strumenti di ratifica, (Francia, Germania, Ungheria, Austria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Svezia e Grecia). Tale procedura irrituale, vale a dire il deposito non congiunto di Unione europea e Stati Membri, si è resa necessaria per permettere all'Unione di partecipare alla riunione come attore principale e non come spettatore. Per l'Unione europea rimanere fuori dai negoziati sull'applicazione dell'Accordo, dopo aver profuso tanti sforzi per arrivare a questo punto ed aver finora condotto da *leader* il negoziato, sarebbe stata una vera beffa. Ciò dimostra la forte volontà comune della Unione europea di mantenere di mantenere il ruolo di *driver* nell'attuazione dell'Accordo e di rinnovare il suo più saldo impegno nell'onorare gli impegni presi. E' del resto la prima volta che un Accordo multilaterale di tale portata diventa efficace in così breve tempo, grazie al deposito delle ratifiche di così tanti Paesi. Dopo lo storico consenso raggiunto a Parigi per un Accordo globale e vincolante, tale impegno senza precedenti per la sua rapida entrata in vigore dimostra la profonda consapevolezza della comunità internazionale della prioritaria emergenza posta dal cambiamento climatico e dalle sfide che solo con un collettivo impegno autenticamente globale possono essere efficacemente affrontate per limitare il riscaldamento globale e garantire lo sviluppo sostenibile di tutto il Pianeta. Per quanto riguarda l'Italia, il disegno di ratifica posto all'esame del Senato è breve e semplice. Il testo rimanda infatti gli oneri derivanti dai contributi volontari nazionali a futuri specifici provvedimenti normativi, che saranno approntati una volta che la loro portata verrà definita a livello europeo. D'altro canto, anche per l'Italia, alla luce del cruciale ruolo svolto dal Paese in seno all'Unione europea nell'ambito del più complessivo negoziato globale, risulta particolarmente importante poter partecipare alla prima riunione delle Parti dell'Accordo che si svolgerà a Marrakech. Per quanto concerne la ratifica dell'Unione europea, il Consiglio ambiente straordinario del 30 settembre scorso ha autorizzato, su proposta della Commissione, il deposito dello strumento di ratifica senza attendere – come è prassi nel caso degli accordi cosiddetti «misti» – la finalizzazione degli *iter* di ratifica in tutti gli Stati membri. L'irritualità della procedura proposta dalla Commissione ha suscitato alcune preoccupazioni in quanto, con la ratifica disgiunta, di fatto l'Unione europea vincola gli Stati membri al raggiungimento degli

obiettivi comuni di riduzione delle emissioni prima della definizione dei *target* nazionali per alcuni settori molto importanti, quali quelli non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione (trasporti, agricoltura, silvicoltura, gestione dei rifiuti e uso del suolo). La proposta della Commissione che definisce gli obiettivi nazionali di riduzione per tali settori (noti come non-ETS), il cosiddetto regolamento «*effort sharing*», ha infatti da poco iniziato il proprio *iter* negoziale. Lo stesso Consiglio ambiente ha approvato una dichiarazione di accompagnamento alla bozza di decisione di ratifica dell'Accordo di Parigi nella quale si fissano alcuni principi. In primo luogo, la procedura di ratifica disgiunta dell'Accordo è dovuta ad una situazione senza precedenti e ad un contesto unico e non costituisce pertanto un precedente per altri accordi misti. In secondo luogo, si richiamano le prerogative dei Parlamenti nazionali per ciò che riguarda il rispettivo *iter* di ratifica. Va precisato, quindi, che non vi saranno conseguenze sulla divisione di competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri, anche nel contesto dei meccanismi di *governance* dello stesso Accordo sul clima. Si riafferma la supervisione del Consiglio europeo su tutto ciò che le politiche energetiche dell'Unione, ricordando che per quanto riguarda i settori non ETS dovranno essere rispettati i principi di *cost-effectiveness*, equità ed equilibrio degli sforzi per l'assegnazione degli obiettivi nazionali. Anche gli impegni finanziari richiamati nel testo dell'Accordo erano già stati adottati con gli Accordi di Copenhagen, vale a dire il raggiungimento dell'obiettivo di 100 miliardi di dollari annui al 2020, con l'impegno a rivedere al rialzo tale impegno nel 2025, anche con diverse modalità di partecipazione, quindi non soltanto a carico dei Paesi attualmente impegnati. L'obiettivo della mobilitazione di queste risorse è aiutare i Paesi più poveri a fronteggiare il cambiamento climatico, richiedendo la definizione di una chiara *road map* per raggiungere tale obiettivo. A tale proposito, proprio durante la pre COP è stata presentata tale *road map*, alla quale hanno lavorato in maniera sinergica tutti i Paesi donatori, compresa l'Italia, e che dimostra, grazie all'analisi fatta dall'OECD sugli impegni presi, che si è nella giusta dirittura per ottemperare all'impegno finanziario. Il testo e la relativa analisi sono disponibili sul sito del Ministero. Con l'entrata in vigore dell'Accordo di Parigi la rivoluzione dello sviluppo sostenibile entra dunque nella sua fase più concreta e operativa. Un passo nella direzione delle sfide future è costituito proprio dalla prossima COP che si terrà a Marrakech. Questa sarà infatti focalizzata sulle iniziative di implementazione degli obblighi delle Parti, capitalizzando l'attenzione politica generata dal raggiungimento dell'Accordo alla COP 21. Sottolinea l'importanza di rispondere prontamente alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo in materia di *capacity building* e di facilitare l'accesso ai finanziamenti internazionali per dare seguito alle azioni e priorità introdotte nei rispettivi piani nazionali sul clima (INDC). Un evento di rilievo in questo senso sarà proprio il «Dialogo Facilitativo 2016» su questi temi. In linea con il programma di lavoro approvato a Parigi, nello specifico si dovrà decidere sulla istituzione del Comitato di Parigi sulla *capacity building* (PCCB); affrontare la *review* del

Meccanismo Internazionale di Varsavia (WIM) sulla perdita e il danno; iniziare a costruire le modalità per riconoscere gli sforzi di adattamento nell'ambito del *Global Stocktake* e su come le valutazioni dell'IPCC debbano sostenere tale importante processo di confronto sugli sforzi messi in campo; avviare il processo per definire le informazioni da comunicare sulla finanza del clima; proseguire la discussione sull'elaborazione del *Technology Framework* e sulle modalità della *review* del Meccanismo Tecnologico. Rimangono ancora molte sfide da affrontare per la comunità internazionale nel suo insieme, ma si tratta di un impegno che contribuirà ad evidenziare e cementare il senso di appartenenza a quell'unica società universale che è indispensabile strumento per preservare il Pianeta.

Il presidente MARINELLO dichiara aperto il dibattito.

Interviene il senatore VACCARI (PD), che ringrazia il ministro Galletti per i contenuti del suo intervento, sottolineando l'importanza di giungere preparati all'appuntamento di Marrakech. Chiede poi quali siano gli orientamenti del Governo per dare ulteriore impulso alle fonti rinnovabili, con particolare riferimento al settore fotovoltaico. Chiede infine un aggiornamento sui lavori del Tavolo per la strategia e l'adattamento climatico, anche con riferimento al Piano nazionale per il risanamento dell'aria.

Il senatore DALLA ZUANNA (PD) chiede chiarimenti sui criteri adottati per la definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra nell'ambito delle strategie di contrasto ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento all'atto comunitario n. COM (2016) 482, sul quale è relatore.

Il senatore CALEO (PD) esprime apprezzamento per il lavoro che il Ministero dell'ambiente sta portando avanti sul tema dello sviluppo sostenibile, anche con riguardo ai contributi delle società *multiutility*.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) giudica positivamente le iniziative intraprese e i risultati conseguiti dal Ministero dell'ambiente. Chiede come il Governo intenda aggiornare la Strategia Energetica Nazionale (SEN) e quali siano, in tale contesto, gli interventi in favore delle piccole e medi imprese.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede se non sia necessario una composizione diversa tra emissioni nel settore ETS e in quello non ETS poiché, a suo avviso, gli obiettivi nel primo settore non sarebbero congrui rispetto agli ambiziosi traguardi individuati dalla COP 21.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) reputa pregiudizievole la circostanza in base alla quale i settori ETS e non ETS non prevedono i meccanismi di compensazione. Si potrebbe trovare una soluzione a tale incon-

veniente modificando il criterio di calcolo del PIL, attraverso la definizione di un PIL teorico.

Il ministro GALLETTI, in sede di replica, fa presente che la crescita del settore delle rinnovabili appare rallentata anche in ragione degli elevati tassi di incremento degli anni passati. In tale contesto, si sta procedendo alla revisione della SEN. Importanti prospettive si aprono sul tema della qualità dell'aria nella Pianura Padana con il tavolo tecnico previsto il prossimo 8 novembre, nell'ambito di Ecomondo a Rimini. Risponde poi puntualmente sui quesiti relativi agli impegni nazionali per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore ETS e in quello non ETS, soffermandosi sugli aspetti relativi al meccanismo dell'*effort sharing*. A questo riguardo, ritiene che il meccanismo di calcolo basato sulla media del PIL europeo non sia troppo penalizzante per l'Italia. Svolge poi alcune considerazioni sulle modalità di compensazione del sistema ETS con quello non ETS, in cui i meccanismi di flessibilità non sono ancora chiari. Gli obiettivi nazionali non sono certamente tarati verso PIL basso: l'Italia non vuole ridurre il proprio sforzo per il miglioramento globale dell'ambiente, ma piuttosto intende conseguire una divisione equilibrata degli impegni tra i Paesi. Fa poi presente che nella prossima manovra di bilancio vi è l'impostazione della strategia industriale che consentirà di raggiungere gli obiettivi ambientali affrontando trasversalmente temi che interessano il mondo delle imprese, incluso quello della responsabilità ambientale, nonché l'attivazione di crediti di imposta per raggiungere gli obiettivi ambientali fissati per il 2030. Conclude con una riflessione sulla esigenza di sfruttare la tecnologia nazionale per la produzione di anidride carbonica, esportandola ai Paesi che intraprendono percorsi virtuosi di contenimento delle emissioni inquinanti. In quest'ottica l'Italia ha avviato numerose relazioni internazionali, che stanno per essere finalizzati in accordi commerciali.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informativa.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2568) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra il disegno di legge che ratifica l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, siglato nel dicembre dello scorso anno nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP 21). In vigore dal prossimo 4 novembre, il testo dell'Accordo è stato sottoscritto da 191 Paesi e ratificato da oltre 80, fra cui Stati Uniti, Cina, Brasile, India, Francia e Germania. Fa presente

l'importanza di una ratifica tempestiva e funzionale alla prossima Conferenza delle Parti, che si terrà a Marrakech, nel mese di novembre. Il provvedimento, approvato dalla Camera senza voti contrari, sostituisce il Protocollo di Kyoto e fissa nuovi impegni per la diminuzione delle emissioni di gas ad effetto serra, con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura e i conseguenti effetti negativi sull'habitat umano. L'Accordo rappresenta l'esito più significativo di un percorso negoziale iniziato con la Convenzione di Rio del 1992, proseguito con la firma del Protocollo di Kyoto nel 1997 e, successivamente, con l'adozione, nel 2012, del cosiddetto «emendamento di Doha». L'obiettivo di lungo periodo dell'Accordo è quello di limitare l'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi, con l'intento di continuare gli sforzi per contenerlo entro 1,5 gradi centigradi. L'intesa mira altresì a rafforzare la capacità di adattamento dei Paesi agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. In relazione all'obiettivo di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, l'Accordo prevede che le Parti pervengano all'equilibrio complessivo tra emissioni e assorbimenti intorno al 2050. Ogni Paese parte è tenuto a redigere la sequenza dei contributi nazionali di mitigazione, cioè la riduzione delle proprie emissioni, comunicandola al momento della ratifica e aggiornandola ogni cinque anni. A differenza del Protocollo di Kyoto, l'Accordo di Parigi non presenta un annesso vincolante, in cui siano definiti gli obblighi di riduzione dei gas serra per le Parti, poiché i contributi sono determinati autonomamente a livello nazionale e sono vincolanti una volta notificati. Il Trattato incoraggia inoltre le Parti a compiere sforzi per conservare e migliorare i bacini di assorbimento di gas ad effetto serra e a investire risorse economiche contro gli effetti negativi sulle emissioni che derivano dalla deforestazione. Viene poi istituito un meccanismo di mercato per lo scambio dei tagli alle emissioni, le cui modalità operative saranno definite nella prossima sessione della Conferenza. Un ulteriore obiettivo dell'Accordo è ottenere una trasformazione delle economie, rendendo nel lungo periodo tutti i flussi finanziari compatibili con l'impegno di riduzione delle emissioni ad effetto serra, prevedendo da parte delle economie più sviluppate un impegno finanziario, trasparente e monitorato, a sostegno ai Paesi in via di sviluppo. Viene quindi ribadita la centralità dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie per migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici, nonché l'educazione ambientale, la partecipazione pubblica e l'accesso alle informazioni in materia. Viene anche previsto un meccanismo di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni, con l'impegno per le Parti di riferire e sottoporre alla verifica multilaterale i progressi nell'attuazione dei rispettivi piani di mitigazione, anche al fine di tracciare un avanzamento verso l'obiettivo collettivo. L'organo principale della Convenzione è la Conferenza delle Parti – che agisce quale sede dei Paesi membri e delle altre Parti – alla quale è previsto che partecipino anche le organizzazioni regionali di integrazione economica. Il disegno di legge di ratifica si compone di 6 articoli. In particolare, l'articolo 3, definisce il contributo italiano al *Green Climate Fund* e l'articolo 4 disciplina i contributi nazionali in relazione agli oneri finan-

ziari definiti a livello europeo. Gli oneri economici del provvedimento, già autorizzati, sono quantificati in 50 milioni di euro per il 2016, in circa 52 milioni per il 2017, in poco più di 52 milioni per il 2018 e in 2,5 milioni a partire dagli esercizi successivi.

Preannuncia infine di esprimere un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, rinunciando il Ministro Galletti ad intervenire, il presidente MARINELLO dà per esperte tutte le fasi procedurali e, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DI QUELLA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente MARINELLO comunica che il sottosegretario De Vincenti ha comunicato, per il tramite dei suoi uffici, la sopravvenuta impossibilità ad intervenire domani, in sede di procedure informative, per l'interrogazione n. 3-03077, che verrà prossimamente inserita nell'ordine del giorno della Commissione.

Avverte pertanto che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 26 ottobre 2016, già prevista per le ore 8,30, non avrà luogo e che la seduta pomeridiana è anticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 336**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto in titolo del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità;

condivisi gli obiettivi perseguiti con lo schema di regolamento, volto a semplificare gli oneri burocratici gravanti sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e a restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa;

sottolineata l'esigenza di preservare i valori della tutela paesaggistica e dei beni ambientali;

apprezzata la previsione, contenuta nell'articolo 4 dello schema di regolamento, intesa a premiare le realtà regionali nelle quali si pervenga all'approvazione di nuovi piani paesaggistici conformi o adeguati alle disposizioni degli articoli 135 e 143 del codice di settore, prevedendo che talune fattispecie, ora regolate con l'autorizzazione semplificata – e pertanto incluse nella tabella di cui all'allegato B, in quanto ricadenti in aree vincolate ai sensi del codice, articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) – possano, in caso di approvazione dei nuovi piani, dotati di adeguate regole tecniche di dettaglio, essere esonerate dall'obbligo di previa autorizzazione paesaggistica, passando, quindi, nel regime di cui alla tabella dell'allegato A;

osservato che il completamento della co-pianificazione paesaggistica conforme al codice di settore costituisce un fattore che grandemente favorisce la corretta e proficua applicazione della nuova semplificazione, concorrendo a definire le regole tecniche esecutive che orientano le buone pratiche attuative;

ritenuto di dover sottolineare la necessità che il Governo e le Autonomie territoriali, ciascuno per quanto di sua competenza, rinnovino e intensifichino l'impegno per accelerare e completare il processo di co-pianificazione paesaggistica;

ritenuto che un rafforzamento dell'impulso al processo di co-pianificazione, potenzialmente derivante dallo schema di regolamento di semplificazione, può essere costituito dall'aggiunta, alle voci A.5, A.7, A.13 e A.14 dell'articolo 4, comma 1, delle ulteriori voci B.6), B.13), B.26) e B.36), tra quelle per le quali prevedere il regime di esonero dalla previa autorizzazione paesaggistica semplificata e l'assoggettamento al regime di cui alla tabella dell'allegato A;



valutata la struttura dello schema di decreto e la sua coerenza con la logica della riforma proposta;

valutati il parere del Consiglio di Stato, espresso il 1° settembre 2016, e l'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sancita il 7 luglio 2016, dei quali si condividono pienamente i contenuti;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 7 che riconduce i casi di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica all'interno della procedura semplificata, purché siano scadute da non più di un anno e siano relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;

rilevato che, nonostante l'applicazione della procedura semplificata ai casi di rinnovo, permangono alcuni elementi critici, quali l'obbligo, ai sensi dell'articolo 8, per l'impresa di presentare il progetto e la relazione del tecnico abilitato, che potrebbe rappresentare un aggravio ingiustificato per un intervento già autorizzato in precedenza che non ha subito modifiche;

rilevato che, limitatamente ai casi in cui il progetto non ha subito modifiche, si potrebbe consentire all'impresa di presentare all'amministrazione l'istanza di rinnovo senza produrre la relazione e il progetto e autocertificando l'assenza di variazioni;

considerato che la precisazione, proposta dalle Autonomie territoriali in sede di espressione dell'intesa, alla voce A.17 dell'Allegato A – nel senso che devono considerarsi esonerati anche gli interventi e le opere di carattere stagionale e consistenti nella installazione di chioschi, servizi igienici e cabine a servizio balneazione, pur condivisibile nel suo intento – non appare necessaria, atteso che già a diritto vigente deve ritenersi la non necessità della ri-presentazione ogni anno del progetto e della domanda di autorizzazione paesaggistica stagionale, sempre che sia rispettata la condizione della rimozione e reinstallazione periodica dei medesimi manufatti già autorizzati come stagionali e amovibili in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica stagionale;

ritenuto che la previsione di cui all'articolo 17 recante il rinvio all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nei casi di violazione degli obblighi previsti dal regolamento, non ha effetti sul regime sanzionatorio penale, considerati la riserva di legge in materia e l'assenza di un'apposita delega legislativa;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «centri o nuclei storici», le parole: «nonché gli interventi e le opere di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36)»;

b) all'Allegato A, alla voce A.2, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche l'integrazione o la sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche; conseguentemente, valuti il Governo

l'opportunità di inserire il riferimento alle vetrine e ai dispositivi di protezione delle attività economiche anche all'Allegato B, alla voce B.3;

c) all'Allegato A, alla voce A.8, valuti il Governo l'opportunità di prevedervi anche interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete a fibre ottiche, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a 50 centimetri;

d) all'allegato A, alla voce A.10, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che le opere ivi contemplate potranno essere escluse dall'autorizzazione, purché siano eseguite anche nel rispetto dei caratteri tipici del contesto locale;

e) all'allegato A, alla voce A.15, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che sono escluse dall'autorizzazione «la realizzazione e la manutenzione» delle opere ivi contemplate, tra le quali andrebbero inserite anche le condotte forzate e le reti irrigue;

f) all'Allegato A, alla voce A.19, valuti il Governo l'opportunità di inserire nell'elenco ivi contemplato l'installazione di appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria realizzati nel rispetto dei requisiti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 3-*bis*, come inserito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;

g) all'Allegato A, alla voce A.24, valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'autorizzazione anche lo smantellamento di reti elettriche aeree;

h) all'Allegato A, alla voce A.25, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, esclusi dall'autorizzazione, non devono comunque comportare alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua;

i) all'Allegato A, alla voce A.29, valuti il Governo l'opportunità di includervi anche gli impianti tecnologici, facendo conseguentemente salve anche le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa e di sicurezza degli impianti tecnologici;

j) all'Allegato B, alla voce B.10, valuti il Governo l'opportunità di includere nell'elenco ivi previsto anche le colonnine modulari;

k) all'Allegato B, alla voce B.41, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la demolizione e la ricostruzione di manufatti ivi richiamata può riguardare anche gli impianti tecnologici;

l) con riferimento all'articolo 11 e alla questione posta dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata in ordine al rapporto tra la conferenza di servizi e il procedimento ordinario come disciplinato dal medesimo articolo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere in questo regolamento la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell'intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo all'infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio, come richiesto peraltro dalla Conferenza unificata nell'espressione dell'intesa;

*m)* all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 202**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 17*

*AUDIZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA STRADA DEI PARCHI  
S.P.A. SUI RILIEVI AMBIENTALI DEGLI ADEGUAMENTI STRUTTURALI PREVISTI  
DALLA LEGGE FINANZIARIA 2013*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 25 ottobre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 56**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,50*

*AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO  
IVAN SCALFAROTTO SULL'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE  
EUROPEA CONNESSE AGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria**  
**104<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MANCONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Francesco Martone, responsabile advocacy di «Un ponte per...», e Andrea Rocca, direttore del programma di protezione dell'organizzazione internazionale Front Line Defenders.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Francesco Martone, responsabile advocacy di «Un ponte per...», e di Andrea Rocca, direttore del programma di**

**protezione dell'organizzazione internazionale Front Line Defenders, sugli strumenti a tutela dei difensori dei diritti umani**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 ottobre scorso.

Il presidente MANCONI ricorda che il tema della tutela dei difensori dei diritti umani è al centro dell'attenzione e dell'attività delle Nazioni Unite da molti anni e anche l'Unione europea, a partire dal 2004, ha dato vita a una serie di attività in questo senso.

Andrea ROCCA, direttore del programma di protezione dell'organizzazione internazionale Front Line Defenders, ringrazia per l'opportunità di condividere alcune delle iniziative riguardanti la protezione dei difensori dei diritti umani adottate in particolare in ambito europeo. Il termine «difensori dei diritti umani» fu introdotto ufficialmente dalle Nazioni Unite con l'adozione, nel 1998, della Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, comunemente chiamata Dichiarazione sui difensori dei diritti umani. Si definisce difensore dei diritti umani chiunque lavori per migliorare il rispetto dei diritti umani nel proprio paese: si può trattare di persone che lavorano in ONG; di attivisti che fanno parte di movimenti non organizzati; di avvocati che trattano cause di diritti umani; di giornalisti che fanno *reportage* o inchieste legate ai diritti umani; o di persone che lavorano occasionalmente come volontari. Il quadro normativo, a livello internazionale, è rappresentato principalmente dalla citata Dichiarazione, adottata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1998, dopo 13 anni di negoziati. Nonostante si tratti di uno strumento di *soft law*, o diritto non vincolante, in quanto adottato all'unanimità dall'Assemblea Generale, impegna tutti i paesi che l'hanno approvata. Il motivo per cui si è avvertita la necessità di adottare una tale Dichiarazione vede alla base la constatazione, da una parte, che i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale, sia in società democratiche sia – forse ancor più – in società non democratiche o in via di democratizzazione; dall'altra, che in moltissimi paesi, essi sono oggetto di minacce, accuse e processi infondati, assassinii e aggressioni. È chiaro che non ci può essere vero progresso in tema di diritti umani se chi lotta per il loro rispetto viene perseguitato.

Dopo l'approvazione della Dichiarazione, il sistema internazionale di sostegno ai difensori dei diritti umani è stato rafforzato in maniera significativa. Oggi, a 18 anni dall'adozione della Dichiarazione ONU del '98, tutte le organizzazioni intergovernative che si occupano di diritti umani – dall'ONU al sistema inter-americano, all'Unione Africana, all'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE) – hanno riconosciuto il ruolo fondamentale dei difensori dei diritti umani e hanno adottato strumenti o meccanismi specifici per la loro protezione. A livello eu-

ropeo, nel 2004 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un documento (Orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani), che ha definito la politica UE sulla protezione dei difensori dei diritti umani in paesi terzi, individuandola come priorità nella politica estera dell'Unione. Gli obiettivi degli Orientamenti sono di assicurare che i difensori dei diritti umani possano operare liberamente e di influenzare i paesi terzi affinché rispettino i loro diritti e li proteggano da minacce e attacchi. Gli Orientamenti enumerano tutte le azioni che le Delegazioni dell'Unione europea e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri possono utilizzare per sostenere gli attivisti nei paesi terzi. Le azioni suggerite possono raggrupparsi in quattro categorie: (1) azioni di monitoraggio della situazione dei difensori dei diritti umani; (2) azioni di intervento in casi specifici – attraverso strumenti quali proteste diplomatiche, dichiarazioni pubbliche, il dialogo politico con le autorità locali, l'osservazione di processi, visite a difensori dei diritti umani detenuti; (3) azioni di sostegno quali formazioni o sostegno finanziario o che diano maggiore visibilità e legittimità ai difensori dei diritti umani; e infine, (4) azioni a livello multilaterale di sostegno ai meccanismi internazionali di protezione dei difensori dei diritti umani. Il processo di consolidamento di questa politica ha continuato negli anni successivi, e nel 2015 l'Unione europea ha istituito un Fondo di emergenza specifico. Questo fondo è gestito da un consorzio di 12 ONG internazionali, di cui Front Line Defenders è il partner principale, e in qualche modo completa il sostegno di carattere politico assicurato dagli Orientamenti del 2004. Diversi paesi europei sono andati oltre le iniziative prese in ambito UE e hanno adottato iniziative nazionali. Tali iniziative possono dividersi in due gruppi principali: il primo gruppo, sull'esempio degli Orientamenti UE, riguarda la protezione dei difensori dei diritti umani a livello politico, come parte integrante della politica estera; il secondo gruppo comprende invece le iniziative di accoglienza e supporto in Europa.

L'Irlanda è uno dei paesi europei più attivi su questo tema. Gli Orientamenti UE furono un'iniziativa irlandese e furono adottati durante la presidenza irlandese dell'UE, nel 2004. Inoltre, l'Irlanda è il negoziatore principale per l'UE per le risoluzioni sui difensori dei diritti umani adottate ad anni alterni dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU e dall'Assemblea Generale. Nel 2004, l'Irlanda ha creato un programma di visti umanitari allo scopo di facilitare l'ingresso e il soggiorno temporaneo in Irlanda di difensori dei diritti umani in pericolo, di solito per un periodo di massimo tre mesi; questo aiuta a proteggere i difensori dei diritti umani nei momenti più critici, quando le minacce e i rischi sono più alti. Il programma è amministrato congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della giustizia, in cooperazione con Front Line Defenders. In questo caso, il Governo si limita a rilasciare il visto di ingresso, ma i costi di soggiorno e assistenza sono a carico delle ONG che appoggiano la domanda per il visto. Inoltre, nel 2010, il Ministero degli affari esteri irlandese ha adottato una direttiva per le proprie rappresentanze diplomatiche, per assicurare l'attuazione degli Orientamenti UE. L'importanza della pro-



tezione dei diritti umani nella politica estera irlandese è stata confermata nel documento di revisione delle priorità di politica estera adottato nel 2015 e, nuovamente, nel programma del governo di coalizione pubblicato nel maggio 2016, dopo le ultime elezioni politiche.

Passando ad altri paesi europei, la Finlandia, la Germania, la Norvegia, l'Olanda, il Regno Unito e la Svizzera hanno adottato piani d'azione, direttive o circolari per le proprie rappresentanze diplomatiche. Rispetto agli Orientamenti UE, queste direttive o circolari sono più dettagliate e concrete circa le possibili azioni da intraprendere e relativi criteri e modalità. Per esempio, le linee guida della Svizzera fanno riferimento alla possibilità che l'ambasciata dia rifugio ai difensori dei diritti umani; o che personale diplomatico accolga un difensore dei diritti umani all'aeroporto, quando si teme che possa essere arrestato al rientro nel paese.

Riguardo alle iniziative pratiche di accoglienza, si può fare riferimento all'Olanda, che ha istituito un programma noto come «Città Rifugio» (*Shelter Cities*), realizzato attraverso un partenariato tra Stato, enti locali e una ONG olandese chiamata *Justice&Peace*. Attualmente, dieci città olandesi fanno parte del programma e offrono due posti ciascuna ogni anno, per un totale di 20 posti all'anno. Anche questo programma ha come scopo principale di permettere un soggiorno temporaneo ai difensori dei diritti umani in pericolo. Tuttavia, a differenza dei visti umanitari irlandesi, ha tempi più lunghi e non prevede una procedura d'urgenza per il rilascio dei visti; è però prevista la copertura dei costi legati al soggiorno e il difensore che vi partecipa è coinvolto in un progetto, che può essere di formazione, ricerca o altro. L'idea, in questo caso, è di utilizzare il periodo di soggiorno temporaneo in modo utile, per iniziative o per lo sviluppo di competenze che possano poi tornare utili una volta che il difensore dei diritti umani rientra nel proprio paese. Simili programmi di accoglienza esistono in Spagna, dove il Ministero degli affari esteri amministra un programma di rifugio temporaneo – in piedi dal 1995 – che permette un soggiorno sino a dodici mesi e accesso all'assistenza sanitaria. Amministrazioni regionali, come quella dei Paesi Baschi e dell'Asturia, hanno a loro volta programmi di accoglienza. Tutte queste iniziative sono state riconosciute come buone pratiche dall'ONU, che incoraggia altri paesi ad adottare iniziative simili.

Occorre precisare che le due categorie di azioni (politica estera e accoglienza) non possono essere iniziative separate o indipendenti, ma fanno parte di una stessa politica di sostegno ai difensori dei diritti umani, di cui occorre assicurare la coerenza e coesione. In secondo luogo, molte di queste iniziative hanno costi moderati o nulli, e ciò nonostante forniscono un aiuto essenziale. Specialmente per il rilascio di visti o il soggiorno temporaneo, possono esserci resistenze dovute alla preoccupazione che se viene offerto un soggiorno temporaneo a difensori dei diritti umani o un visto, qualcuno decida poi di fare domanda d'asilo. Nell'esperienza concreta, questa è una preoccupazione infondata. Su 31 difensori dei diritti umani che hanno avuto accesso al programma irlandese di visti umanitari, soltanto uno ha fatto domanda di asilo. E sugli oltre 800 ospitati in Irlanda

in 15 anni (sulla base di visti ordinari), solo 10 hanno fatto domanda d'asilo – il che corrisponde all'1,2 per cento. Ciò dimostra che i difensori dei diritti umani vogliono rimanere nel loro paese. Se sono costretti a partire, è a causa di seri rischi per la loro incolumità, ma poi vogliono tornare a casa il prima possibile allo scopo di continuare il lavoro a sostegno delle loro comunità. Il soggiorno temporaneo all'estero è comunque una misura che viene considerata in ultima istanza, solo se altre misure di protezione vengono considerate insufficienti a prevenire un rischio molto serio e imminente alla vita o l'incolumità.

Attualmente, la situazione a livello mondiale suscita seria preoccupazione. Si assiste ad un progressivo aumento del numero di paesi che passano leggi che limitano la libertà di associazione, volte a rendere più complicato, se non impossibile, la creazione di ONG ed il loro funzionamento o che limitano l'accesso ai fondi della cooperazione internazionale, risorse che in molti contesti sono l'unica fonte di finanziamento delle ONG; numerosi governi utilizzano leggi anti terrorismo contro i difensori dei diritti umani; si assiste in un numero sempre più elevato di paesi ad una crescente ostilità e a campagne di diffamazione contro i difensori dei diritti umani, accusati di essere spie o di andare contro la reputazione o gli interessi del paese. Nel 2015, Front Line Defenders ha documentato 196 casi di omicidi di difensori dei diritti umani in 25 paesi, e i dati preliminari per il 2016 mostrano una tendenza all'aumento. Tutti gli organismi internazionali che si occupano di diritti umani hanno lanciato l'allarme circa l'aumento significativo di queste tendenze. A fronte di questo quadro così negativo, le iniziative di cui sopra sono insufficienti. C'è un forte bisogno che un numero maggiore di paesi dia seguito adeguato agli Orientamenti UE e dimostri maggiore impegno su questa tematica. Il ruolo importante dell'Italia su questioni quali la pena di morte o la protezione di minoranze cristiane è universalmente riconosciuto; altrettanto non si può dire circa la protezione dei diritti umani, su cui l'Italia sinora ha fatto il minimo indispensabile, come appoggiare la risoluzione dell'ONU sui diritti umani o non ostacolare iniziative europee in materia. L'auspicio è che l'Italia giochi un ruolo di primo piano nell'attuazione concreta degli Orientamenti assicurando che la protezione dei diritti umani sia veramente inclusa nella politica estera nazionale. Occorre che le rappresentanze diplomatiche italiane siano direttamente in contatto con i difensori dei diritti umani nei paesi in cui operano; che conoscano le organizzazioni a rischio, sia per monitorare la situazione sia per agire su casi individuali. Inoltre, è necessario che si faccia uso della gamma di azioni enumerata negli Orientamenti e si partecipi attivamente alle azioni coordinate dalle Delegazioni UE. Spesso gli Stati membri si trincerano dietro il ruolo di coordinazione delle Delegazioni UE e tralasciano le questioni legate ai diritti umani nelle loro relazioni bilaterali – e questa è certamente una tendenza negativa. Serve poi un modulo sulla protezione dei difensori dei diritti umani nella formazione del personale diplomatico prima dell'assegnazione nel paese in cui presteranno servizio. Infine, per assicurare questa partecipazione attiva e per garantire coerenza e coesione delle azioni intraprese nei diversi

paesi, il Ministero degli affari esteri potrebbe creare un *focal point* in seno alla Direzione affari politici sulla questione difensori dei diritti umani e potrebbe redigere, come gli Stati membri menzionati precedentemente, istruzioni specifiche per le ambasciate italiane.

Francesco MARTONE, responsabile *advocacy* di «Un ponte per...», già senatore e membro della Commissione diritti umani nella XIV e XV legislatura, ricorda che in questi mesi «Un ponte per...» ha coinvolto su questo tema 22 associazioni e organizzazioni italiane che lavorano da anni su temi di cooperazione e solidarietà internazionale, ambiente, diritti umani e civili, sostenendo avvocati, attivisti ed attiviste, giornalisti minacciati in ogni parte del mondo a causa del loro impegno per i diritti umani. Obiettivo comune della campagna è di chiedere al Governo ed al Parlamento di impegnarsi concretamente per assicurare la protezione dei difensori dei diritti umani, così come altri paesi europei hanno già fatto. La drammatica vicenda di Giulio Regeni ha rappresentato una spinta fortissima ad attivarsi in questo senso.

È necessario che il nostro Paese decida di adottare misure e strumenti a tutela dei difensori dei diritti umani, visti anche i costi limitati che tale attività prevede, e intraprenda i passi necessari per dare attuazione agli orientamenti UE in materia. In particolare, appare davvero importantissima l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale di un *focal point*, dedicato alla protezione degli attivisti per i diritti umani; l'adozione e l'attuazione di linee guida sulla protezione dei difensori dei diritti umani rivolte alle ambasciate e al corpo diplomatico sulla scorta di quanto fatto dai Ministeri degli esteri di altri paesi europei; l'adesione del Ministero alla Piattaforma Europea per l'accoglienza temporanea dei difensori dei diritti umani; il sostegno a iniziative della società civile (movimenti, associazioni ed Enti religiosi) volte a proteggere i difensori dei diritti umani sia nei paesi di provenienza, che in Italia, attraverso attività come l'accompagnamento non violento, o programmi di *relocation* temporanea, anche in collaborazione con Enti locali.

Il senatore MAZZONI (AL-A) nel rilevare che su questo argomento – così come per quanto riguarda l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente per i diritti umani – l'Italia è in forte ritardo, chiede dettagli sul tema del *focal Point*, la struttura, cioè, dedicata specificamente ai difensori dei diritti umani da creare presso il Ministero di degli affari esteri e della cooperazione internazionale; chiede inoltre in che modo possano essere coinvolti gli enti locali su questo tema, posto che stando alle relazioni svolte sembrerebbe che tutto ruota intorno alla concessione di visti a difensori dei diritti umani a rischio; da ultimo chiede con quali criteri vengano individuati i difensori dei diritti umani.

Il presidente MANCONI osserva che effettivamente l'Italia è in ritardo su molti temi che riguardano l'applicazione di indirizzi internazionali in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona rilevando

che la dicitura «difensori dei diritti umani» appare molto ampia e chiede se ciò rappresenti un problema nell'azione che viene condotta a loro sostegno; prospetta inoltre che questa Commissione adotti una risoluzione su questa materia.

Andrea ROCCA, sottolinea che la mancanza di un indirizzo generale da parte delle competenti istituzioni italiane non mette nelle condizioni né le strutture del Ministero degli affari esteri e né le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero di attuare le direttive internazionali in questo campo, in particolare le Linee guida dell'Unione europea. A questo proposito sarebbe in effetti sufficiente riprodurre modelli già sperimentati in altri paesi, come, ad esempio, in Irlanda, in modo da mettere in comunicazione una eventuale specifica struttura del ministero con le realtà della società civile impegnate nella protezione dei difensori dei diritti umani e con gli altri uffici competenti del ministero stesso, vale a dire in primo luogo i *desk* geografici e, soprattutto, le rappresentanze italiane all'estero. La definizione di difensore dei diritti umani è volutamente ampia in quanto deve assicurare tutela al più ampio numero di individui che agiscono come *Human Rights Defenders*.

Francesco MARTONE richiama diversi modelli organizzativi di *focal point* sottolineando che l'importante, in ogni caso, è iniziare un percorso che porti alla fine alla creazione di una struttura dedicata presso il Ministero degli affari esteri.

Il presidente MANCONI ringrazia le personalità presenti in audizione e i senatori e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 25 ottobre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*

Rosy BINDI

*indi del Vice Presidente*

Luigi GAETTI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 novembre 2016 la Commissione effettuerà una missione a Palermo, per partecipare a un convegno sulle infiltrazioni mafiose nella gestione dei rifiuti in Sicilia, organizzato congiuntamente alla Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, e ad Agrigento ed Enna per un aggiornamento sulla locale situazione del contrasto alle mafie.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per mercoledì 26 ottobre 2016, alle ore 13,45.

**Audizione del magistrato del tribunale di Reggio Calabria, già Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Nicolò Marino**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del magistrato del tribunale di Reggio Calabria, Nicolò Marino, già Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Nicolò Marino per il contributo fornito e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 17.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 25 ottobre 2016

### Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente*

Rosetta Enza BLUNDO

*indi della Vice Presidente*

Sandra ZAMPA

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

##### **Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione riabilitazione e apprendimento onlus (ARA) e dell'Associazione italiana assistenza spastici onlus (AIAS)**

(Svolgimento e conclusione)

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che sono presenti la professoressa Paola Puccini, Presidente e direttrice scientifica del Centro studi Vygotskij e collaboratrice dell'Associazione Riabilitazione Apprendimento onlus (A.R.A.), specializzata in clinica delle malattie nervose e mentali, e il dottor Nunzio Bonaccorso, Presidente dell'Associazione italiana assistenza spastici onlus (AIAS) di Milano.

Introduce quindi i temi oggetto di audizione.



Paola PUCCINI, *Presidente e direttrice scientifica del Centro studi Vygotskij e collaboratrice dell'Associazione Riabilitazione Apprendimento onlus (A.R.A.), specializzata in clinica delle malattie nervose e mentali*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, e le senatrici Donella MATTESINI (PD) e Venera PADUA (PD).

Nunzio BONACCORSO, *Presidente dell'Associazione italiana assistenza spastici onlus (AIAS) di Milano*, svolge una relazione sulla materia all'ordine del giorno.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*.

Paola PUCCINI, *Presidente e direttrice scientifica del Centro studi Vygotskij e collaboratrice dell'Associazione Riabilitazione Apprendimento onlus (A.R.A.), specializzata in clinica delle malattie nervose e mentali*, e Nunzio BONACCORSO, *Presidente dell'Associazione italiana assistenza spastici (AIAS) di Milano onlus*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria  
241<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente  
Giuseppe ESPOSITO*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007**

Il Comitato procede all'audizione del professor Roberto Baldoni, Direttore del Centro di Ricerca in *cyber intelligence e information security* presso l'Università «La Sapienza», il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il vice presidente Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)), i senatori CASSON (PD), MARTON (M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

*La seduta termina alle ore 18,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la semplificazione**

Martedì 25 ottobre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:**

**Audizione di rappresentanti della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mario PADULA, *presidente della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il deputato Mino TARICCO (*PD*).

Mario PADULA, *presidente della Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Padula per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 25 ottobre 2016

### **Plenaria**

**36ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
LAI*

*Sono presenti alla seduta, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, il dottor Fabio Ignazio Scavone ed il colonnello Angelo Senese in qualità di collaboratori della Commissione.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Avrà luogo oggi il seguito dell'audizione del Capitano di fregata Gregorio De Falco, ascoltato lo scorso 18 ottobre.

Chiede all'audito se ritenga che il suo intervento debba essere secreto.

Stessa domanda rivolge ai commissari.

L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'articolo 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

**Seguito dell'audizione del Capitano di fregata, Gregorio De Falco**

Il senatore COLLINA (PD) chiede precisazioni sullo stato di pericolo determinato dall'incendio sulla petroliera e sui differenti gradi di responsabilità dell'organizzazione dei soccorsi.

La senatrice PAGLINI (M5S) chiede approfondimenti sul piano di soccorso del porto e sul punto di fonda della petroliera.

Il colonnello SENESE pone quesiti sulla disciplina della navigazione delle bettoline in orario notturno.

Il comandante DE FALCO dà conto delle priorità del soccorso in mare e si sofferma sul decreto interministeriale del 1978, nonché sulle registrazioni delle comunicazioni e degli atti amministrativi in Capitaneria. Fornisce informazioni sul divieto per le bettoline di trasportare materiali pericolosi in orari notturni.

*DETERMINAZIONE SUL REGIME DEGLI ATTI*

Viene considerata nella disponibilità della Commissione copia degli stralci dell'ordine di servizio della Capitaneria di porto di Livorno, consegnata dal comandante De Falco, essendo priva dei requisiti di segretezza.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE dà conto del prossimo ciclo di audizioni.

Comunica altresì che è intenzione della Presidenza avere una simulazione dell'incendio che avvenne sul traghetto definita secondo le nuove tecnologie digitali (*fire dynamics simulator*). A tale scopo si intende acquisire la collaborazione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno, di due esperti in materia di ingegneria antincendio: l'ing. Salvatore La Malfa e l'ing. Emanuele Gissi.

*La seduta termina alle ore 13,40*





